

Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Ambiente
Rifiuti



Il giorno 22 del mese Ottobre dell'anno 2015
Il sottoscritto GIGLIA LOCATELLI messo Notificatore della
PROVINCIA di Bergamo, ha notificato, rilasciando copia
del presente VERBALE/ATTO al Sig. Delotti Lido
residente a Villongo in Via A. Manzoni
mediante consegna a mano a La Stessa
che ha firmato qui in calce per ricevuta.

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE
- Giglia Locatelli -

Numero: **2160** / Reg. Determinazioni
Registrata in data **22/10/2015**

Dirigente: CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO

La presente copia, composta da
n. 56 fogli è conforme all'esemplare
esistente presso questo Ufficio
Bergamo il 28/10/2015

L'ISTRUTTORE AGRO-AMBIENTALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208, COMMI 6 E 19 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R12) E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI VILLONGO, VIA SAN GIOVANNI DELLE FORMICHE SNC. IMPIANTO GIA' AUTORIZZATO CON D.D. N. 2981 DEL 18.10.2010 E S.M.I. - RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI VILLONGO, VIA SAN GIOVANNI DELLE FORMICHE SNC. RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLONGO, VIA SAN GIOVANNI DELLE FORMICHE SNC. TITOLARE LA DITTA GES.PO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CALCINATO (BS), VIA DON MINZONI N. 21.

N.ro 57 /interno del provvedimento dirigenziale
Inviata al Presidente in data 22 OTT. 2015

GES.PO var sost 3 D.D./LA

N° 2160 del Registro delle determinazioni
Data 22 OTT. 2015

PROVINCIA DI BERGAMO

**Settore Ambiente
Servizio Rifiuti**

OGGETTO:

- Approvazione del progetto ed autorizzazione ai sensi dell'art. 208, commi 6 e 19 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. alla realizzazione e all'esercizio di varianti sostanziali e non sostanziali presso l'impianto di recupero (R13, R12) e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc. Impianto già autorizzato con D.D. n. 2981 del 18/10/2010 e s.m.i.
- Rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia rilasciata dall'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo con provvedimento prot. n. 1714/RF del 02/08/2011 presso l'insediamento sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc.
- Rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, già autorizzato ai sensi del D.P.R. 203/88 con D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002, volturata con D.D. n. 2210 del 06/09/2012 e s.m.i.

Titolare la ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 21 del mese di 10 dell'anno duemilaquindici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente n. 19 del 27 febbraio 2014, con il quale è stato confermato al Dott. Claudio Confalonieri l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 1 marzo 2014 e fino al 31 dicembre 2015, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 46 del 17 febbraio 2014;

RICHIAMATI:

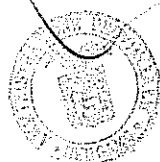
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi";
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



- la Direttiva 09/04/2002 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la L.R. 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono state fornite le prime indicazioni sull'applicazione del D.Lgs 152/06;
- la L. 30/12/2008, n. 210;
- la L. 24/01/2011, n. 1;
- il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni";
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 "Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»";
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il R.R. n. 3 del 24/03/2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006";
- la D.G.R. n. 6501 del 19/10/2001 "Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell'inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico";
- la L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" che agli artt. 8, comma 2 e 30, comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 *"la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ..."*;
- la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 avente per oggetto "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex D.P.R. 203/88";
- la D.G.P. n. 280 del 30/04/2009 di presa d'atto della D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009;
- la D.G.P. n. 534 del 21/09/2009 "Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



- la D.G.P. n. 354 del 18/07/2011 "Rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs 152/2006. Definizione del calendario per la presentazione delle istanze";
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943";
- la D.G.R. n. 3934 del 06/08/2012 "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale";

VISTE le DD.G.R. n. 11667 del 20/12/2002, n. 16103 del 23/01/2004, n. 196 del 22/06/2005, il D.D.S. n. 8213 del 06/08/2009 e s.m.i. e la D.G.R. n. 3780 del 18/07/2012, con le quali la Regione Lombardia ha definito i criteri tecnici di carattere generale per l'esercizio di alcune tipologie di attività;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- ⇒ la D.D. n. 2981 del 18/10/2010, assunta in data 08/10/2010 con scadenza il 09/10/2020, avente per oggetto *"Rinnovo, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc. Impianto già autorizzato con D.D. n. 3263 del 06/11/2007, modificata con D.D. n. 1937 del 10/06/2009, D.D. n. 1675 del 14/06/2010 e D.D. n. 2756 del 29/09/2010. Titolare la ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21"*;
- ⇒ la nota provinciale prot. n. 127178/09-11/LA del 17/12/2010 di accettazione delle polizza fidejussoria n. 882000018 del 05/11/2010 emessa dalla HDI ASSICURAZIONI S.p.A.;
- ⇒ la D.D. n. 1810 del 30/06/2011, assunta in data 24/06/2011, avente per oggetto:
 - *"Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc. Impianto già autorizzato con D.D. n. 2981 del 18/10/2010;*
 - *Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad apportare varianti alle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, con approvazione del piano di adeguamento dell'impianto ai requisiti tecnico-gestionali di cui all'allegato II del D.Lgs n. 188 del 20/11/2008 avente per oggetto "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti che abroga la direttiva 91/157/CEE".*
 Titolare la ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21";
- ⇒ la D.D. n. 1564 del 25/06/2012, assunta in data 21/06/2012, avente per oggetto *"Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc. Impianto già autorizzato con D.D. n. 2981 del 18/10/2010, modificata con D.D. n. 1810 del 30/06/2011. Titolare la ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21"*;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)





- ⇒ il Nulla-Osta per modifiche migliorative rilasciato con nota provinciale prot. n. 55089/09-11/LA del 27/08/2012;
- ⇒ la D.D. n. 1662 del 07/08/2013, assunta in data 06/08/2013, avente per oggetto *"Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per variante non sostanziale all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, di cui alla D.D. n. 2981 del 18/10/2010, modificata con D.D. n. 1810 del 30/06/2011 e D.D. n. 1564 del 25/06/2012. Titolare la ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21"*;
- ⇒ la nota provinciale prot. n. 97042/09-11/LA del 10/10/2013 di accettazione dell'appendice n. 1 del 30/08/2013 alla polizza fidejussoria n. 882000018 del 05/11/2010, emessa dalla HDI ASSICURAZIONI S.p.A.;
- ⇒ la D.D. n. 1399 del 26/06/2014, assunta in data 23/06/2014, avente per oggetto *"Concessione di proroga di un anno del termine per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di varianti sostanziali presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, autorizzate con D.D. n. 1810 del 30/06/2011. Ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21"*
- ⇒ la D.D. n. 1316 del 23/06/2015, assunta in data 23/06/2015, avente per oggetto *"Concessione di proroga di sei mesi del termine stabilito con D.D. n. 1399 del 26/06/2014 per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di varianti sostanziali presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, autorizzate con D.D. n. 1810 del 30/06/2011 e D.D. n. 1564 del 25/06/2012. Ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21"*;
- ⇒ la D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002 avente per oggetto *"Ditta Parco dell'Oglio Rifiuti srl con sede legale in Villongo (BG), via Manzoni, 3. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Villongo (BG) Via S. Giovanni delle Formiche ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 6 del d.p.r. 203/88"*;
- ⇒ la D.D. n. 2210 del 06/09/2012, assunta in data 05/09/2012, avente per oggetto *"Art. 269 D.Lgs. 152 del 03.04.2006. Voltura a favore della Ditta "Ges.po srl" della Deliberazione di Giunta regionale n. VII/8881 del 24/04/2002 ... omissis ..."*;

VISTE le istanze presentate dalla ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21:

- A) istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. datata 21/02/2013 (protocollo provinciale n. 20427 del 27/02/2013), successivamente integrata, per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, di cui alla D.D. n. 2981 del 18/10/2010, modificata con D.D. n. 1810 del 30/06/2011 e D.D. n. 1564 del 25/06/2012;
- B) istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. datata 29/07/2014 (protocollo provinciale n. 67679 del 01/08/2014) per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia rilasciata dall'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo con provvedimento prot. n. 1714/RF del 02/08/2011 presso l'insediamento sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc;
- C) istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. datata 17/11/2014 (protocollo provinciale n. 95178 del 18/11/2014), successivamente integrata, per l'autorizzazione all'esercizio di varianti non sostanziali alle operazioni di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Cappelletti)



Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, di cui alla D.D. n. 2981 del 18/10/2010 e s.m.i.;

- D) istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. datata 08/01/2015 (protocollo provinciale n. 1164 del 09/01/2015), successivamente integrata, per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, già autorizzato ai sensi del D.P.R. 203/88 con D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002, volturata con D.D. n. 2210 del 06/09/2012;
- E) istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. datata 08/01/2015 (protocollo provinciale n. 1167 del 09/01/2015), successivamente integrata, per l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, di cui alla D.D. n. 2981 del 18/10/2010 e s.m.i., nonché l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;

PRESO ATTO:

- 1) dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che:
- ⇒ le caratteristiche dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nella Scheda tecnica (**ALLEGATO A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - ⇒ l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, viene rideterminato, rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 1564 del 25/06/2012 (€ 75.948,02), in complessivi € 95.199,60 (Euro novantacinquemilacentonovantanove/60) ed è relativo a:
 - messa in riserva (R13) di 280 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 2.472,68;
 - deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 690 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 60.933,90;
 - deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 20 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 3.532,50;
 - operazioni di recupero (R12) di un quantitativo massimo di 60.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 28.260,52;
- 2) del documento trasmesso dall'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo con nota prot. n. 2838/LF del 06/11/2014 (acquista agli atti provinciali al prot. n. 92302 del 07/11/2014), contenente le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura provenienti dall'attività svolta dalla società GES.PO S.r.l. in Via San Giovanni delle Formiche snc nel Comune di Villongo (**ALLEGATO B**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che le caratteristiche del ciclo produttivo, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni sono riportate nella Scheda tecnica (**ALLEGATO C**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI gli esiti delle Conferenze di Servizi del 27/08/2014 e del 30/03/2015, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per le istanze presentate;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



RITENUTO che le richieste di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera possano essere ricomprese nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici sopra richiamati;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. 6 luglio 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A.", artt. 3 e 5 l'A.R.P.A. esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

RITENUTO, altresì, che la Provincia abbia facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca dell'autorizzazione, di cui all'art. 208, comma 13 e all'art. 278 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2005, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

- 1) di approvare il progetto ed autorizzare ai sensi dell'art. 208, commi 6 e 19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21 alla realizzazione e all'esercizio di varianti sostanziali e non sostanziali presso l'impianto di recupero (R13, R12) e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, di cui alla D.D. n. 2981 del 18/10/2010 e s.m.i., in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'allegata Scheda tecnica (**ALLEGATO A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rinnovare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia rilasciata dall'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo con provvedimento prot. n. 1714/RF del 02/08/2011 presso l'insediamento sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'allegato documento redatto dall'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo (**ALLEGATO B**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di rinnovare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, di cui alla con D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002, volturata con D.D. n. 2210 del 06/09/2012 e s.m.i., in conformità all'istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'allegata Scheda tecnica (**ALLEGATO C**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



- 4) con riferimento all'autorizzazione di cui al precedente punto 1):
- a) di stabilire che il presente provvedimento decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
 - non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
 - non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) di disporre che l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali con le varianti autorizzate possa essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che la ditta GES.PO S.r.l. deve trasmettere alla Provincia di Bergamo, al Comune di Villongo e all'A.R.P.A. territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio;
 - c) di stabilire che, contestualmente alla comunicazione di ultimazione lavori di cui alla precedente lettera b), dovrà essere presentata un'appendice di variazione della fidejussione già versata per l'adeguamento al presente provvedimento, sino all'importo complessivo di € 95.199,60 (Euro novantacinquemilacentonovantanove/60), la quale dovrà altresì riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del provvedimento medesimo;
 - d) la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data di assunzione del presente atto, deve essere presentata e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004;
 - e) di stabilire che l'accettazione della fidejussione verrà comunicata contestualmente al rilascio del nulla-osta all'esercizio di cui alla precedente lettera b);
 - f) di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A.;
 - g) di confermare integralmente, per quanto non modificato e/o in contrasto con il presente atto, le prescrizioni e le disposizioni impartite con D.D. n. 2981 del 18/10/2010, D.D. n. 1810 del 30/06/2011, D.D. n. 1564 del 25/06/2012, Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. n. 85689/09-11/LA del 27/08/2012, D.D. n. 1662 del 07/08/2013, D.D. n. 1399 del 26/06/2014 e D.D. n. 1316 del 23/06/2015, compresa la data di scadenza (09/10/2020);
 - h) di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- 5) con riferimento all'autorizzazione di cui al precedente punto 2):
- a) di dare atto che spetta all'A.R.P.A. esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro, delle prescrizioni contenute nell'ALLEGATO B al presente provvedimento;
 - b) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dal R.R. 24/03/2006, n. 4 in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. a) della L.R. 12/12/2003, n. 26 e s.m.i.;
 - c) di stabilire che la data di scadenza è fissata al 09/10/2020;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Corbelloni)



- 6) con riferimento all'autorizzazione di cui al precedente punto 3):
- a) di disporre che contestualmente alla messa a regime delle emissioni autorizzate con il presente provvedimento cessino di avere efficacia la D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002 e la D.D. n. 2210 del 06/09/2012 e s.m.i., in quanto sostituite dal presente atto;
 - b) di dare atto che, in base ai disposti dell'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'Autorità Competente per il controllo (A.R.P.A.) effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni entro 6 mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato;
 - c) di stabilire che la data di scadenza è fissata al 09/10/2020;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e all'art. 278 del medesimo D.Lgs, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
- 8) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- 9) di disporre la notifica del presente atto, da conservarsi presso l'impianto, al soggetto interessato;
- 10) di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;
- 11) di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo;
- 12) di disporre che copia del presente atto venga trasmesso alla Regione Lombardia, al Comune di Villongo, all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, all'A.S.L. della Provincia di Bergamo, al Settore Edilizia e Patrimonio, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Trasporti – Servizio Strumenti Urbanistici – Ufficio Vincoli provinciale, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, all'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, all'UNIACQUE S.p.A. – Servizio Idrico Integrato e all'AQB2 S.r.l.;
- 13) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Claudio Confalonieri



ALLEGATO A

PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Ambiente
Servizio Rifiuti

- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208, COMMI 6 E 19 DEL D.LGS N. 152/06 E S.M.I. ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI PRESSO L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R12) E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI VILLONGO, VIA SAN GIOVANNI DELLE FORMICHE SNC. IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 2981 DEL 18/10/2010 E S.M.I.
 - RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS N. 152/06 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA RILASCIATA DALL'ATO UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO CON PROVVEDIMENTO PROT. N. 1714/RF DEL 02/08/2011 PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI VILLONGO, VIA SAN GIOVANNI DELLE FORMICHE SNC.
 - RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS N. 152/06 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLONGO, VIA SAN GIOVANNI DELLE FORMICHE SNC, GIÀ AUTORIZZATO AI SENSI DEL D.P.R. 203/88 CON D.G.R. N. VII/8881 DEL 24/04/2002, VOLTURATA CON D.D. N. 2210 DEL 06/09/2012 E S.M.I.
- TITOLARE LA DITTA GES.PO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CALCINATO (BS), VIA DON MINZONI N. 21.

SCHEDA TECNICA

DITTA RICHIEDENTE: GES.PO S.r.l.

SEDE LEGALE: Via don Minzoni, 21 – Calcinato (BS)

INSEDIAMENTO: Via San Giovanni delle Formiche snc – Villongo

DATE PRESENTAZIONE ISTANZE:

- A) Varianti sostanziali 1
21/02/2013 (protocollo provinciale n. 20427 del 27/02/2013)
- B) Rinnovo autorizzazione allo scarico
29/07/2014 (protocollo provinciale n. 67679 del 01/08/2014)
- C) Varianti non sostanziali
17/11/2014 (protocollo provinciale n. 95178 del 18/11/2014)
- D) Rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera
08/01/2015 (protocollo provinciale n. 1164 del 09/01/2015)
- E) Varianti sostanziali 2
08/01/2015 (protocollo provinciale n. 1167 del 09/01/2015)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



INTEGRAZIONI DATI:

12/04/2013 (in atti provinciali al prot. n. 40340 del 17/04/2013);
27/06/2013 (in atti provinciali al prot. n. 69096 del 03/07/2013);
05/02/2014 (in atti provinciali al prot. n. 14176 del 10/02/2014);
15/04/2014 (in atti provinciali al prot. n. 36494 del 15/04/2014);
07/05/2014 (in atti provinciali al prot. n. 41894 del 07/05/2014);
27/08/2014 (in atti provinciali al prot. n. 73391 del 29/08/2014);
17/11/2014 (in atti provinciali al prot. n. 95125 del 18/11/2014);
18/11/2014 (in atti provinciali al prot. n. 95170 del 18/11/2014);
15/12/2014 (in atti provinciali al prot. n. 102455 del 16/12/2014);
08/01/2015 (in atti provinciali al prot. n. 1163 del 09/01/2015);
08/01/2015 (in atti provinciali al prot. n. 1165 del 09/01/2015);
18/02/2015 (in atti provinciali al prot. n. 13753 del 18/02/2015);
02/03/2015 (in atti provinciali al prot. n. 17320 del 02/03/2015);
24/03/2015 (in atti provinciali al prot. n. 24872 del 25/03/2015);
10/04/2015 (in atti provinciali al prot. n. 30307 del 13/04/2015);
23/04/2015 (in atti provinciali al prot. n. 33872 del 23/04/2015);
31/08/2015 (in atti provinciali al prot. n. 68667 del 31/08/2015);
06/10/2015 (in atti provinciali al prot. n. 78498 del 06/10/2015).

PREMESSA

Con D.D. n. 2981 del 18/10/2010, assunta in data 08/10/2010 e avente scadenza il 09/10/2020, è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto *"Rimovo, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc. Impianto già autorizzato con D.D. n. 3263 del 06/11/2007, modificata con D.D. n. 1937 del 10/06/2009, D.D. n. 1675 del 14/06/2010 e D.D. n. 2756 del 29/09/2010. Titolare la ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21"*.

Con D.D. n. 1810 del 30/06/2011, assunta in data 24/06/2011, è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto:

- *"Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc. Impianto già autorizzato con D.D. n. 2981 del 18/10/2010;*
- *Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad apportare varianti alle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, con approvazione del piano di adeguamento dell'impianto ai requisiti tecnico-gestionali di cui all'allegato II del D.Lgs n. 188 del 20/11/2008 avente per oggetto "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti che abroga la direttiva 91/157/CEE".*

Titolare la ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21".

Con D.D. n. 1564 del 25/06/2012, assunta in data 21/06/2012, è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto *"Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc. Impianto già autorizzato con D.D. n. 2981 del 18/10/2010, modificata con D.D. n. 1810 del 30/06/2011. Titolare la ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21"*.

Con nota provinciale prot. n. 85689/09-11/LA del 27/08/2012 è stato rilasciato un Nulla-Osta per modifiche migliorative (sostituzione pressa).

Con D.D. n. 1662 del 07/08/2013, assunta in data 06/08/2013, è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto *"Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per variante non sostanziale all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, di cui alla D.D. n. 2981 del 18/10/2010, modificata con D.D. n. 1810 del 30/06/2011 e D.D. n. 1564 del*



25/06/2012. Titolare la ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21".

Con D.D. n. 1399 del 26/06/2014, assunta in data 23/06/2014, è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto "Concessione di proroga di un anno del termine per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di varianti sostanziali presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, autorizzate con D.D. n. 1810 del 30/06/2011. Ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21".

Con D.D. n. 1316 del 23/06/2015, assunta in data 23/06/2015, è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto "Concessione di proroga di sei mesi del termine stabilito con D.D. n. 1399 del 26/06/2014 per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di varianti sostanziali presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, autorizzate con D.D. n. 1810 del 30/06/2011 e D.D. n. 1564 del 25/06/2012. Ditta GES.PO S.r.l. con sede legale in Comune di Calcinato (BS), Via don Minzoni n. 21".

ISTANZE PRESENTATE E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

A) Istanza di varianti sostanziali 1

Con istanza datata 21/02/2013 (protocollo provinciale n. 20427 del 27/02/2013), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, di cui alla D.D. n. 2981 del 18/10/2010, modificata con D.D. n. 1810 del 30/06/2011 e D.D. n. 1564 del 25/06/2012.

Le varianti richieste consistono in:

- 1) completa demolizione dei locali interni al capannone esistente adibiti a servizi igienici con tamponamento delle relative n. 4 finestrate che comunicano con il retro del capannone medesimo (lato est);
- 2) posizionamento sul retro del capannone (lato est) di n. 2 box con intelaiatura e supporto pavimento in tubolare zincato da adibirsi, rispettivamente, a locale servizi igienici e locale mensa per gli operai;
- 3) realizzazione di tettoie posizionate sul retro del capannone (lato est);
- 4) eliminazione delle due aiuole adiacenti al capannone esistente e loro sostituzione con pavimentazione in cls;
- 5) aggancio delle strutture di copertura dei box da realizzare nella "Zona 5" su binari collocati sui new-jersey costituenti le pareti dei box stessi (anziché su ruote in appoggio al suolo come originariamente previsto);
- 6) realizzazione dei box presso la "Zona 5" con lunghezza pari a mt 7,50 anziché mt 7 complessivi come previsto nel progetto precedente;
- 7) realizzazione degli accessi carrali posti sul lato ovest dell'insediamento con dimensioni maggiori di quelle originariamente previste (compreso l'adeguamento dell'accesso carrale esistente posto a sud-ovest);
- 8) prolungamento della tettoia esistente sul lato sud del capannone fino ad un aggetto di mt 5,6;
- 9) innalzamento della tettoia sul lato nord del capannone;
- 10) modifica dello schema fognario nella disposizione delle caditoie, delle linee, del pozzo perdente, delle vasche di laminazione, mantenendo invariati i principi ed il dimensionamento dello schema di raccolta e depurazione delle acque già approvato;
- 11) altri interventi edilizi minori, quali:
 - a) realizzazione delle due vasche a tenuta collegate alle griglie di raccolta rispettivamente della "Zona 2" e della "Zona 5" in posizione diversa rispetto a quella originariamente prevista;
 - b) realizzazione di sbarre elettriche in corrispondenza dell'accesso principale;
 - c) realizzazione di due porte ad anta sul retro del prefabbricato adibito a locali uffici;
 - d) realizzazione della cabina ENEL di dimensioni maggiori rispetto a quelle originariamente previste;
 - e) realizzazione di un'unica gradinata di accesso alla struttura locale uffici;
 - f) posizionamento di un box di servizio lungo il perimetro nord del nuovo piazzale;
 - g) realizzazione di n. 3 pareti fisse di contenimento lungo la "Zona 2";



- 12) ampliamento della superficie della "Zona 1" adibita alle operazioni di recupero (R13, R12), dagli attuali 120 mq sino a 170 mq. L'area così individuata resterà all'interno del capannone già autorizzato utilizzando la superficie che si renderà disponibile a seguito della demolizione dei locali servizi igienici interni al capannone medesimo. A seguito dell'ampliamento di superficie previsto per la "Zona 1" viene richiesto un adeguamento della potenzialità di messa in riserva (R13) per l'intera area dagli attuali 200 mc a 280 mc;
- 13) ampliamento della potenzialità di stoccaggio (R13, D15) per l'esistente "Zona 2", limitatamente ai materiali non infiammabili, dagli attuali 180 mc a 240 mc;
- 14) individuazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti ("Zona 6" avente superficie pari a 75 mq) lungo il lato nord del piazzale di nuova realizzazione per l'effettuazione di operazioni R13-D15 esclusivamente attraverso l'utilizzo di container per una potenzialità volumetrica pari a 150 mc.

B) Istanza di rinnovo autorizzazione allo scarico

Con istanza datata 29/07/2014 (protocollo provinciale n. 67679 del 01/08/2014), la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia rilasciata dall'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo con provvedimento prot. n. 1714/RF del 02/08/2011 presso l'insediamento sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc.

C) Istanza di varianti non sostanziali

Con istanza datata 17/11/2014 (protocollo provinciale n. 95178 del 18/11/2014), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio di varianti non sostanziali alle operazioni di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, di cui alla D.D. n. 2981 del 18/10/2010 e s.m.i.

Le varianti richieste consistono in:

- 1) utilizzo di un dispositivo meccanico, costituito da un vaglio rotante, in ausilio alle operazioni di selezione e cernita già autorizzate;
- 2) introduzione di nuovi codici C.E.R. ed estensione delle tipologie di rifiuti sottoponibili alle operazioni di selezione e cernita manuale e meccanica (operazione di recupero R12);
- 3) eliminazione della limitazione merceologica riportata nella D.D. n. 1810 del 30/06/2011 in riferimento ai rifiuti individuati con codice C.E.R. 070213.

D) Istanza di rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Con istanza datata 08/01/2015 (protocollo provinciale n. 1164 del 09/01/2015), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, già autorizzato ai sensi del D.P.R. 203/88 con D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002, volturata con D.D. n. 2210 del 06/09/2012.

E) Istanza di varianti sostanziali 2

Con istanza datata 08/01/2015 (protocollo provinciale n. 1167 del 09/01/2015), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, di cui alla D.D. n. 2981 del 18/10/2010 e s.m.i., nonché l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi.

Le varianti richieste consistono in:

- 1) utilizzo di un dispositivo meccanico di triturazione in ausilio alle operazioni di selezione e cernita (già autorizzate) e di vagliatura (già oggetto di precedente istanza di varianti non sostanziali);
- 2) revisione della disposizione e delle superfici dedicate ad attività di stoccaggio e trattamento delle aree operative interne al capannone (senza modifica dei quantitativi di rifiuti stoccati e trattati).

DATI DESUNTI DALLA D.D. N. 2981 DEL 18/10/2010 E S.M.I. NONCHÉ DALLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI PROVINCIALI

- I) Le fasi lavorative previste nell'ambito delle attività di recupero e smaltimento autorizzate sono le seguenti:

⇒ conferimento materiale in ingresso;



- ⇒ stoccaggio preliminare;
- ⇒ eventuale selezione e cernita;
- ⇒ eventuale riduzione volumetrica (pressatura);
- ⇒ stoccaggio del rifiuto trattato;
- ⇒ destinazione del rifiuto trattato.

Esse sono riconducibili ad operazioni di recupero (R13, R12) o smaltimento (D15).

Il recupero è finalizzato esclusivamente alla separazione delle varie tipologie di materiali reperibili nel rifiuto in ingresso, per il loro successivo invio a centri di recupero autorizzati, senza quindi pervenire direttamente alla produzione di MPS.

La Ditta non effettua operazioni di miscelazione.

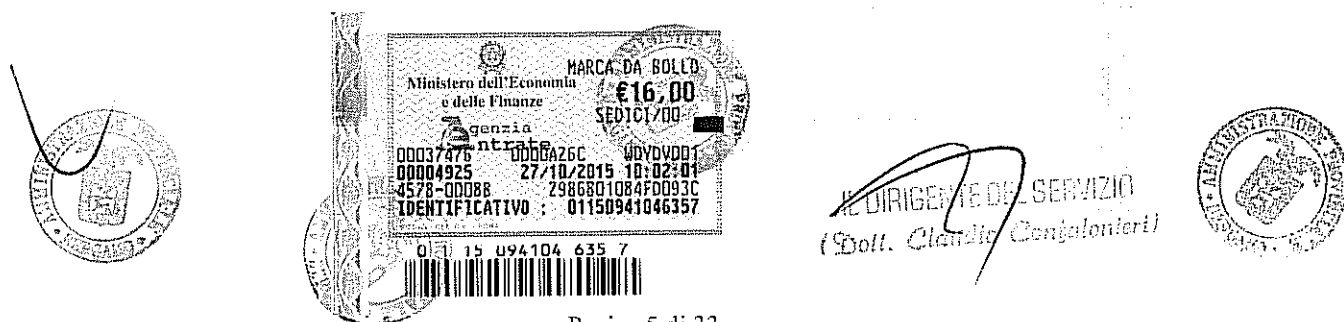
II) I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti:

- ⇒ messa in riserva (R13) di 200 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
- ⇒ deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 480 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
- ⇒ deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 20 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

III) La seguente tabella evidenzia, per ogni area funzionale, la relativa destinazione d'uso, la superficie, i volumi, il peso, le operazioni effettuate e le modalità di stoccaggio.

A ciascuna area è associato il rispettivo gruppo di codici C.E.R., come indicato nella planimetria di riferimento (Tavola n. 8 "Planimetria generale con disposizione rifiuti" datata Settembre 2011, allegata alla D.D. n. 1564 del 25/06/2012):

Zona	Rifiuti trattati/stoccati	Operazioni	Superficie (m ²)	Volume (m ³)	Quantità (t)	Modalità
1 Interno del capannone	Rifiuti speciali non pericolosi – solidi – da sottoporre a trattamento	R13-R12	120	200	65	Cumuli
2 Tettoia in lato nord	Rifiuti speciali non pericolosi – solidi	R13-D15	120	180	30 306 limitatamente ai materiali non infiammabili	Container o cumuli (*)
3 Interno del capannone	In alternativa Rifiuti speciali pericolosi	R13-D15	16	20	14	Container telonati
	Rifiuti non pericolosi – fangosi	R13-D15	16	20	14	Cassoni chiusi a tenuta
3 bis Interno del capannone	Area di conferimento pile ed accumulatori esausti	-	16	-	-	-
4 Tettoia in lato sud ed area circostante	Rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalla cernita e/o dalle operazioni di adeguamento volumetrico	R13-D15	95	300	200	Imballati



5	Rifiuti riutilizzabili prodotti dalla cernita	Deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	183	-	-	-
---	---	--	-----	---	---	---

(*) I rifiuti identificati con codice C.E.R. 200303 vengono stoccati esclusivamente in container chiusi a tenuta.
I rifiuti depositati in area esterna sono protetti dagli eventi meteorici.

- IV) Il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti all'operazione R12 è pari a 60.000 t/a.
- V) La capacità di eliminazione dei rifiuti pericolosi, intesa quale quantità massima giornaliera di rifiuti pericolosi in entrata/uscita dall'operazione D15, è inferiore alle 10 t/giorno (dato cumulativo).
- VI) I tipi di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sottoposti alle varie operazioni di recupero e smaltimento, con le relative limitazioni, sono costituiti dai codici C.E.R. individuati al punto 4 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1564 del 25/06/2012, come modificato dal punto 1 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1662 del 07/08/2013.
- VII) Le operazioni di smaltimento D15 possono essere effettuate limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili.
- VIII) L'attività di adeguamento volumetrico mediante pressa è ricondotta alle operazioni R13 e D15.
- IX) I rifiuti decadenti dall'attività gestiti con l'operazione di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti (C.E.R.): 191201, 191204, 191208 e 191212.
Gli altri rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento vengono gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'attività di deposito temporaneo dei rifiuti.

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Tavola n. 8 "Planimetria generale con disposizione rifiuti" datata Settembre 2011 (allegata alla Scheda tecnica della D.D. n. 1564 del 25/06/2012);
- Tavola n. 4 "Corpo uffici e cabina Enel. Piante, prospetti e sezioni" datata Settembre 2011;
- Tavola n. 7 "Planimetria generale impianto. Schema fognario" datata Settembre 2011;
- Tavola n. 6 "Particolari coperture" datata Settembre 2011, aggiornata a Dicembre 2011.

INFORMAZIONI DESUNTE DALLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A CORREDO DELLE ISTANZE PRESENTATE E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI (COMPRESSE QUELLE INVIATE SUCCESSIVAMENTE ALLE CONFERENZE DI SERVIZI DEL 27/08/2014 E DEL 30/03/2015)

A) Istanza di varianti sostanziali 1

Il progetto presentato con l'istanza riguarda modifiche strutturali all'impianto e relative migliorie gestionali, come di seguito descritto.

- 1) Completa demolizione dei locali interni al capannone esistente adibiti a servizi igienici con tamponamento delle relative n. 4 finestrate che comunicano con il retro del capannone medesimo (lato est)

I locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici all'interno del capannone esistente risultano di difficile accessibilità, data la loro prossimità alle aree di lavorazione dei rifiuti e di utilizzo dei mezzi meccanici. È, pertanto, prevista la loro completa demolizione e sostituzione con un apposito box, collocato all'esterno del capannone, che offre maggiori garanzie di accessibilità e sicurezza per il personale addetto. Gli esistenti locali adibiti a servizi igienici presentano n. 4 finestrate che comunicano con l'esterno (lato est del capannone); successivamente alla demolizione dei locali, queste saranno adeguatamente tamponate al fine di ottenere la chiusura della parete del capannone adibito alle operazioni di trattamento dei rifiuti.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Concalonteri)



2) Posizionamento sul retro del capannone (lato est) di n. 2 box con intelaiatura e supporto pavimento in tubolare zincato da adibirsi, rispettivamente, a locale servizi igienici e locale mensa per gli operai

In sostituzione dei locali servizi igienici interni al capannone di cui è prevista la demolizione, saranno posizionati n. 2 box di servizio a disposizione degli operai addetti all'impianto, da collocarsi in posizione fissa sul retro del capannone (lato est), quindi in una posizione ottimale che non subisce interferenze con le operazioni di trattamento o movimentazione dei rifiuti.

Si riporta di seguito la descrizione strutturale dei due box:

- a) box adibito a locale mensa: n. 1 monoblocco prefabbricato coibentato, mm 4.150 x 2.385 x 2.500 h int. (2.772 h est.);
- b) box adibito a locale servizi igienici: n. 1 monoblocco prefabbricato coibentato, mm 5.150 x 2.385 x 2.500 h int. (2.772 h est.).

La configurazione dei moduli prefabbricati è a struttura portante, costituita da tubolari e profilati stampati in acciaio zincato. Il basamento è realizzato con profilo pressopiegato perimetrale e intrallicciatura di profilati trasversali adeguatamente dimensionati. Il colmo è costituito da profilati pressopiegati aventi la funzione di ritegno e bloccaggio dei pannelli di copertura e di parete nonché di canale di gronda per scarico acqua piovana. Il collegamento tra basamento e tetto è ottenuto con montanti pressopiegati esterni saldati o imbullonati a basamento ed a tetto. Sotto basamento, longheroni di rialzo mantengono ulteriormente rigida la struttura e permettono la fuoriuscita degli scarichi in presenza di servizi igienici. Il sollevamento dei prefabbricati viene realizzato tramite ganci posti a tetto o basamento. Le pareti sono realizzate con pannelli sandwich coibentati, costituiti da lamiera di acciaio preverniciata, microgrecata, di color bianco-grigio su entrambi i lati, con interposto poliuretano schiumato autoestinguente. Le giunzioni tra pannelli sono del tipo maschio-femmina. La copertura è piana, realizzata con pannelli sandwich coibentati, costituiti da lamiera di acciaio, preverniciata bianco-grigio lato interno modulo, grecata e zincata lato esterno modulo, con interposto poliuretano schiumato autoestinguente. Le giunzioni tra pannelli sono del tipo maschio-femmina. La pavimentazione appoggia su una struttura portante costituita da profili pressopiegati in acciaio zincato; è ottenuta con pannelli in truciolare multistrato autoestinguenti idrofughi, trattati con resine melaminiche, di spessore pari a mm 18. I serramenti sono in alluminio verniciato bianco RAL 9010/PVC, completi di vetri. Tutte le porte sono dotate di serratura tipo "Yale".

3) Realizzazione di tettoie posizionate sul retro del capannone (lato est)

Saranno realizzate n. 3 tettoie sul retro del capannone (lato est) a copertura e protezione:

- a) dei due box prefabbricati di cui al precedente punto 2 (*porzione nord*);
- b) del corridoio tecnologico (*porzione centrale*);
- c) del vano motore della pressa (*porzione sud*),

con relative chiusure frontali e laterali mediante pannellature in lamiera e plexiglass. Le tettoie saranno agganciate al capannone da un lato ed al muro perimetrale dall'altro ed avranno anche la funzione di protezione dagli agenti meteorici per il personale che accede ai box di servizio o al vano motori della pressa.

4) Eliminazione delle due aiuole adiacenti al capannone esistente e loro sostituzione con pavimentazione in cls

È prevista l'eliminazione delle due aiuole adiacenti al capannone esistente e la loro sostituzione con pavimentazione in cls avente le medesime caratteristiche strutturali della pavimentazione del piazzale.

Ciò in quanto le aiuole, dato il loro posizionamento adiacente al capannone e centrale rispetto all'insediamento, non svolgono alcuna funzione di mitigazione ambientale o dell'impatto visivo, ma sono di intralcio sia alle operazioni di transito degli automezzi o dei mezzi d'opera adibiti alla movimentazione dei rifiuti che alle eventuali evacuazioni del personale, venendo a trovarsi una delle due aiuole in corrispondenza dell'uscita di sicurezza.

5) Aggancio delle strutture di copertura dei box da realizzare nella "Zona 5" su binari collocati sui new-jersey costituenti le pareti dei box stessi (anziché su ruote in appoggio al suolo come originariamente previsto)

Si prevede di appoggiare le strutture di copertura dei box da realizzare nella "Zona 5" su binari realizzati sulle pareti di contenimento dei box anziché su ruote in appoggio al suolo, come previsto dal progetto autorizzato con D.D. n. 1564 del 25/06/2012. Tale soluzione risulta più funzionale ad evitare rotture accidentali o malfunzionamenti delle strutture scorrevoli di appoggio dovuti al loro urto con materiali depositati a terra o mezzi di movimentazione.

- 6) Realizzazione dei box presso la "Zona 5" con lunghezza pari a mt 7.50 anziché mt 7 complessivi (come previsto nel progetto precedente)

È previsto un allungamento dei due box da realizzarsi presso la "Zona 5", ottenendo una lunghezza della parete di contenimento pari a 7,50 mt anziché 7 mt (come da progetto autorizzato con D.D. n. 1564 del 25/06/2012). Tale prolungamento non comporterà alcuna estensione della superficie utilizzata per il deposito temporaneo presso la "Zona 5", che conserverà il perimetro già autorizzato, ma offrirà maggiori garanzie di contenimento in caso di deposito dei rifiuti in cumuli.

- 7) Realizzazione degli accessi carrali posti sul lato ovest dell'insediamento con dimensioni maggiori di quelle originariamente previste (compreso l'adeguamento dell'accesso carrale esistente posto a sud-ovest)

Al fine di assicurare un transito degli automezzi in ingresso/uscita dall'impianto in condizioni di massima efficienza e sicurezza, è stata rivista la dimensione degli accessi carrali da realizzare sul lato ovest dell'insediamento, nonché progettato l'adeguamento dell'accesso carrale esistente posto a sud-ovest dell'insediamento. L'accesso principale posto sull'angolo nord-ovest era stato progettato con un'ampiezza utile pari a 7 mt; il secondo nuovo accesso sul lato ovest era stato progettato con un'ampiezza utile pari a 5,5 mt, analogamente all'accesso esistente a sud-ovest. A seguito delle modifiche in progetto, tutti e tre gli accessi carrali sopra citati avranno un'apertura utile pari a 8 mt.

- 8) Prolungamento della tettoia esistente sul lato sud del capannone fino ad un aggetto di mt 5,6

Al fine di assicurare la massima protezione dagli agenti meteorici dei rifiuti stoccati in balle presso la "Zona 4" dell'impianto, si prevede di realizzare la completa copertura dell'area, mediante prolungamento della tettoia esistente fino ad un aggetto di 5,6 mt (dagli attuali 2,25 mt); ciò consentirà di evitare il dilavamento di rifiuti e pertanto la produzione di percolato.

- 9) Innalzamento della tettoia sul lato nord del capannone

Poiché i rifiuti stoccati in cumuli presso la "Zona 2" necessitano di operazioni di movimentazione mediante l'uso di ribaltabili o ragno meccanico, al fine di evitare il verificarsi di urti accidentali dei mezzi d'opera con la tettoia esistente è previsto l'innalzamento della stessa dall'attuale altezza di circa 7 mt fino ad un'altezza di circa 9 mt (pari all'altezza del capannone stesso).

- 10) Modifica dello schema fognario nella disposizione delle caditoie, delle linee, del pozzo perdente, delle vasche di laminazione, mantenendo invariati i principi ed il dimensionamento dello schema di raccolta e depurazione delle acque già approvato

Il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, come previsto nel progetto approvato con D.D. n.1810 del 30/06/2011, è stato oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. rilasciata dall'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo con nota prot. n. 1714/RF del 02/08/2011.

Il progetto di varianti approvato con D.D. n. 1564 del 25/06/2012 prevedeva spostamenti minimali di alcune caditoie e relative linee di raccolta presso le aree del piazzale immediatamente antistanti i box di stoccaggio.

Con il presente progetto sono previste le seguenti ulteriori modifiche alla rete fognaria:

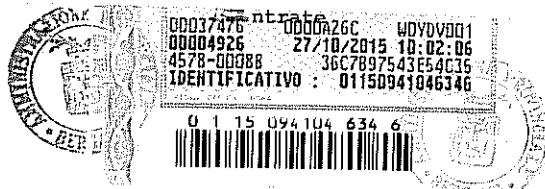
- diverso posizionamento e numero delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dislocate sul piazzale, in funzione delle pendenze assegnate alla superficie del piazzale;
- diverso posizionamento delle nuove vasche di laminazione da realizzare in collegamento all'impianto di depurazione esistente;
- diverso posizionamento del pozzo perdente ove sono recapitate le acque bianche di dilavamento del tetto della struttura uffici;
- diverso percorso della linea che recapita i reflui civili della struttura uffici al punto di scarico in rete fognaria.

Del nuovo aggiornamento della rete fognaria in progetto la Ditta chiede la presa d'atto da parte dell'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo.

- 11) Altri interventi edilizi minori

- a) Realizzazione delle due vasche a tenuta collegate alle griglie di raccolta rispettivamente della "Zona 2" e della "Zona 5" in posizione diversa rispetto a quella originariamente prevista (ossia in posizione esterna ai box anziché in posizione interna agli stessi), in modo da migliorare l'accessibilità alle vasche ogniqualvolta se ne renda necessario lo svuotamento, anche nei casi in cui i box siano occupati da stoccaggi di rifiuti;





- b) realizzazione, in corrispondenza dell'area di accesso principale dell'impianto (ingresso nord-ovest), di sbarre elettriche di protezione all'accesso dell'area al fine di assicurare il massimo controllo del traffico veicolare in ingresso ed in uscita dall'insediamento da parte degli operatori dall'interno del locale uffici;
- c) realizzazione di due porte ad anta a presidio del corridoio che corre fra il muro perimetrale ed il retro del prefabbricato adibito a locali uffici, al fine di isolare la parte retrostante ai locali uffici che non costituisce punto di passaggio per il personale o per i visitatori dell'impianto;
- d) realizzazione della cabina ENEL (angolo nord dell'insediamento, accessibile dall'esterno) di dimensioni maggiori (5,00 mt x 2,50 mt) rispetto a quelle originariamente previste (4 mt x 2,6 mt); ciò in quanto è stato modificato in corso d'opera il modello prefabbricato di cabina fornito dall'ENEL;
- e) realizzazione di un'unica gradinata di accesso alla struttura locali uffici, anziché delle due originariamente previste, essendo la seconda superflua ai fini dell'accessibilità agli uffici;
- f) posizionamento di un box fisso di servizio (area ristoro) lungo il perimetro nord del nuovo piazzale (avente caratteristiche strutturali analoghe ai box descritti al precedente punto 2);
- g) allungamento delle due pareti del box presso la "Zona 2" nonché inserimento di una parete separatoria intermedia al fine di ottenere due box distinti (tale prolungamento non comporterà alcuna estensione della superficie utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti presso la "Zona 2", che conserverà il perimetro già autorizzato, ma offrirà maggiori garanzie di contenimento in caso di deposito dei rifiuti in cumuli) e inserimento di barriera di protezione in plexiglass sopra le pareti perimetrali.

12) Ampliamento della superficie e dei quantitativi in stoccaggio della "Zona 1"

La "Zona 1" dell'impianto è posta internamente al capannone esistente ed è adibita alle operazioni di recupero (R13, R12), quindi di stoccaggio dei rifiuti e della loro cernita manuale con l'ausilio di mezzi meccanici ai fini della separazione delle frazioni recuperabili. A seguito della demolizione dei servizi igienici interni al capannone, si rende disponibile una maggiore superficie da poter adibire alle operazioni di stoccaggio; si chiede pertanto di estendere l'area della "Zona 1" dagli attuali 120 mq sino a 170 mq. L'estensione della zona resterà all'interno del capannone già autorizzato, non dando pertanto luogo ad un ulteriore consumo di suolo dell'impianto nel suo complesso. A seguito dell'ampliamento superficiale previsto per la "Zona 1", viene richiesto un proporzionale adeguamento della rispettiva potenzialità di messa in riserva dagli attuali 200 mc (pari a 65 t) sino a 280 mc (pari a 91 t). La potenzialità tecnica delle operazioni di cernita resta invece inalterata essendo connessa a parametri (diversi dalla superficie disponibile) che restano invariati (disponibilità di personale, orario lavorativo, macchinari utilizzati). Salvo l'estensione superficiale e del quantitativo posto in messa in riserva presso la "Zona 1", non è prevista alcuna modifica delle tipologie di rifiuti trattate, delle modalità di stoccaggio o di trattamento come già autorizzate.

13) Ampliamento dei quantitativi in stoccaggio della "Zona 2"

Alla luce degli adeguamenti precedentemente operati presso la "Zona 2" (autorizzati con D.D. n. 1564 del 25/06/2012), consistenti nella formazione di pareti perimetrali fisse di contenimento (altezza pari a 3 mt), nel prolungamento della tettoia di copertura e nella formazione di un sistema di raccolta a tenuta degli eventuali percolamenti, si ritiene che la relativa superficie già ora disponibile (120 mq) possa offrire sufficienti garanzie di contenimento in sicurezza di un quantitativo di rifiuti superiore a quello attualmente autorizzato (pari ad un volume di 180 mc). Considerata una capacità geometrica di contenimento dei due box presso la "Zona 2" di circa 360 mc (su un'altezza teorica del cumulo pari a 3 mt), si chiede, pertanto, un ampliamento della potenzialità di stoccaggio (R13, D15) dagli attuali 180 mc sino a 240 mc. Tale quantità potrà essere agevolmente contenuta nella "Zona 2" anche considerando la modalità di stoccaggio in cumuli. L'ampliamento richiesto riguarderà esclusivamente il caso di stoccaggio di rifiuti non infiammabili, per cui, mantenendo il peso specifico già individuato, si avrà uno stoccaggio massimo di 240 mc corrispondenti a 408 ton. Nel caso di stoccaggio di rifiuti infiammabili, al fine di non interferire con gli aspetti connessi alla prevenzione incendi, vengono confermati per la "Zona 2" i dati già attualmente autorizzati (180 mc e 30 ton). Salvo l'ampliamento del quantitativo posto in stoccaggio presso la "Zona 2", non è prevista alcuna modifica delle tipologie di rifiuti trattate o delle modalità di stoccaggio come già autorizzate.

14) Individuazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti denominata "Zona 6"

Il progetto di varianti individua una nuova area di stoccaggio rifiuti denominata "Zona 6", avente superficie pari a 75 mq, lungo il lato nord del piazzale di nuova realizzazione, per l'effettuazione di operazioni di stoccaggio (R13, D15) esclusivamente attraverso l'utilizzo di container per una



- posizionamento di un box fisso di servizio (area ristoro) lungo il perimetro nord del nuovo piazzale, avente caratteristiche strutturali analoghe ai box sul retro del capannone (di cui al precedente punto 11, lettera f).

(Le suddette informazioni sono desunte dalla perizia tecnica asseverata giurata del 13/03/2015 e dalla successiva perizia tecnica asseverata giurata del 20/04/2015 ad integrazione e rettifica della precedente, trasmesse dalla Ditta con note datate, rispettivamente, 24/03/2015 e 23/04/2015).

Le opere edilizie/strutturali sono state, altresì, oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore Edilizia Scolastica e Urbanistica – Servizio Strumenti Urbanistici – Ufficio Vincoli provinciale con D.D. n. 97 del 22/01/2014, assunta in data 14/01/2014, avente per oggetto “Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per la realizzazione delle opere consistenti in «**VARIANTE IMPIANTO OPERAZIONI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**». Comune di: **VILLONGO (BG)**. Richiedente: **GES.PO S.R.L.**”.

B) Istanza di rinnovo autorizzazione allo scarico

A seguito dell’istanza presentata, l’ATO Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 2838/LF del 06/11/2014 (acquista agli atti provinciali al prot. n. 92302 del 07/11/2014), ha trasmesso il documento con le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura provenienti dall’attività svolta dalla società GES.PO S.r.l. in Via San Giovanni delle Formiche snc nel Comune di Villongo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**ALLEGATO B**), acquisiti i pareri favorevoli di UNIACQUE S.p.A. (al proprio prot. n. 2084 del 28/08/2014) e di AOB2 S.r.l. (al proprio prot. n. 2575 del 09/10/2014).

Tale documento recepisce anche le varianti di cui alla precedente lettera A, punto 10).

Successivamente, con nota prot. n. 1493/LF del 30/04/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 36225 del 30/04/2015), il medesimo ATO Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo – in relazione ad alcune ulteriori modifiche al sistema fognario intervenute in corso d’opera (riposizionamento di alcune caditoie a seguito del getto della pavimentazione, posizionamento di piastrelle metalliche in corrispondenza di n. 2 caditoie poste centralmente al piazzale per impedire ai rifiuti di intasare le stesse, raccolta delle acque meteoriche dell’area pedonale sopraelevata che circonda la palazzina uffici con smaltimento delle stesse in pozzo perdente) – ha comunicato quanto segue: “... allo stato delle modifiche indicate al sistema fognario dell’insediamento, si ritiene di applicare l’art. 17, comma 3 della d.g.r. 8/2010, in quanto detti interventi non modificano sostanzialmente il sistema delle reti fognarie dell’insediamento, pertanto resta tuttora valido il parere espresso con nota del 06/11/2014 prot. n. 2838”.

C) Istanza di varianti non sostanziali

Il progetto presentato con l’istanza riguarda le modifiche di seguito descritte.

1) Utilizzo di un dispositivo meccanico costituito da un vaglio rotante in ausilio alle operazioni di selezione e cernita già autorizzate

Attualmente le operazioni di recupero R12 dei rifiuti non pericolosi sono effettuate presso la “Zona 1” dell’impianto, posta internamente al capannone esistente, e consistono nella cernita manuale con l’ausilio di mezzi meccanici ai fini della separazione e quindi della valorizzazione delle frazioni di rifiuti recuperabili.

L’istanza di varianti sostanziali di cui alla precedente lettera A) prevede un’estensione dell’area di pertinenza della “Zona 1” da 120 mq a 170 mq. Detta estensione resterà all’interno del capannone già autorizzato, non dando pertanto luogo ad un ulteriore consumo di suolo dell’impianto nel suo complesso. Con l’istanza di varianti non sostanziali, la Ditta chiede l’inserimento, a valle dell’attività di cernita manuale ed in ausilio alla stessa, di un vaglio rotante longitudinale amovibile atto ad una seconda selezione di affinamento merceologico dei rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione e cernita effettuate presso la “Zona 1”. Il vaglio sarà collocato all’interno della “Zona 1” solo in base alla effettiva necessità di utilizzo, con la finalità della separazione di eventuali impurità residue presenti nel materiale già sottoposto a cernita. Ove non si rendesse necessario l’utilizzo del vaglio per fasi di trattamento di specifiche partite di rifiuti, quest’ultimo sarà rimosso dalla “Zona 1” e parcheggiato esternamente al capannone. L’eventuale utilizzo del vaglio a valle della cernita non comporta alcun ampliamento della potenzialità tecnica dell’impianto, in quanto “collo di bottiglia” dell’intero processo è la cernita stessa, effettuata manualmente con l’ausilio di mezzi meccanici di movimentazione dei materiali. Pertanto, quale potenzialità della linea di trattamento R12 si assume quella della cernita manuale che resta invariata.





potenzialità volumetrica pari a 150 mc (corrispondenti a 50 ton). Le tipologie di rifiuti che si intendono stoccare nella "Zona 6" sono le medesime già autorizzate per la "Zona 2" da sottoporre alle stesse operazioni R13 e D15 già autorizzate. La pavimentazione della superficie della "Zona 6" possiederà adeguate caratteristiche di resistenza, tenuta e impermeabilizzazione per l'attività di stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi (cemento lisciato con spolvero al quarzo con sottostante rete elettrosaldata). I rifiuti saranno depositati in container disposti ordinatamente lungo la parete nord del piazzale (in numero massimo di 5) e saranno protetti dagli eventi meteorici mediante l'utilizzo di appositi teli di copertura (ove i container non siano già dotati di propri sistemi di chiusura).

A seguito delle varianti richieste, sopra illustrate, si riporta di seguito un aggiornamento della tabella indicante la descrizione di ogni area funzionale dell'impianto. Sono indicati in carattere "barrato" i dati autorizzati di cui si chiede la modifica ed in carattere "grassetto" i nuovi dati che si intendono introdurre. A ciascuna area è associato il rispettivo gruppo di codici C.E.R., come indicato nella planimetria di riferimento.

Zona	Rifiuti trattati/stoccati		Operazioni	Superficie (mq)	Volume (m³)	Quantità (t)	Modalità
1 Interno del capannone	Rifiuti speciali non pericolosi – solidi – da sottoporre a trattamento		R13 – R12	120 170	200 280	65 91	Cumuli
2 Tettoia in lato nord	Rifiuti speciali non pericolosi – solidi		R13 – D15	120	per materiali infiammabili		Container o cumuli (*)
					180	30	
					In alternativa, per materiali non infiammabili		
					180 240	306 408	
3 Interno del capannone	In alternativa	Rifiuti speciali pericolosi	R13 – D15	16	20	14	Container telonati
		Rifiuti non pericolosi - fangosi	R13 – D15	16	20	14	Cassoni chiusi a tenuta
4 Tettoia in lato sud ed area circostante	Rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalla cernita e/o dalle operazioni di adeguamento volumetrico		R13 – D15	95	300	200	Imballati
5 Interno capannone e piazzale	Rifiuti riutilizzabili prodotti dalla cernita		Deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni dell'art.183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	183	/	/	/
6 piazzale	Rifiuti speciali non pericolosi – solidi		R13 – D15	75	150	50	Container *

(*) I rifiuti identificati con il codice C.E.R. 200303 saranno stoccati esclusivamente in container chiusi a tenuta.
I rifiuti depositati in area esterna saranno protetti dagli eventi meteorici.



In relazione alle varianti in progetto, la Ditta evidenzia che:

- restano confermate, rispetto al progetto già autorizzato, tutte le informazioni non esplicitamente riportate nella relazione tecnica relativa alle presenti varianti;
- si intendono confermati gli interventi individuati nello “Studio delle misure di compensazione ambientale” datato 14/06/2010 (allegato alla nota in atti provinciali al prot. n. 64662 del 17/06/2010, cui si rinvia), ritenendoli idonei e compatibili con le varianti in progetto, in considerazione del fatto che le opere previste nel presente progetto: non comportano un nuovo consumo di suolo (resta confermato il perimetro dell’insediamento rispetto a quanto già autorizzato); non comportano modifiche tecnologiche al tipo di lavorazioni operate sui rifiuti e incidono in modo non sostanziale sull’aspetto esteriore dei luoghi configurandosi come varianti minori a quanto autorizzato. Le opere di mitigazione previste e sopra richiamate sono, pertanto, ritenute sufficienti.

In considerazione delle incidenze morfologico/tipologiche, vedutistiche e simboliche del sito in cui sorge l’attività, in considerazione delle opere di mitigazione progettate, si può affermare che le varianti progettate all’insediamento non comporteranno, in relazione anche alle caratteristiche dei luoghi nei quali vanno ad inserirsi, trasformazioni territoriali dannose o comunque tali da comportare significativi cambiamenti alla morfologia del luogo, o causare rilevanti alterazioni che potrebbero modificare negativamente l’assetto paesaggistico;

- si intendono confermate le valutazioni già svolte nello “Studio di compatibilità ambientale – documento riepilogativo” datato 11/06/2010 (allegato alla nota in atti al prot. n. 64662 del 17/06/2010, cui si rinvia), ritenuto che le varianti in progetto non comportano modifiche degli impatti ambientali indotti dalle attività dell’impianto o delle componenti ambientali potenzialmente soggette a subire effetti.

Quanto sopra anche alla luce delle seguenti considerazioni:

- ⇒ le varianti in progetto non comporteranno alcun aumento della superficie occupata (perimetro dell’impianto) e modifica delle tipologie di rifiuti in deposito;
- ⇒ è escluso lo stoccaggio in cumuli di rifiuti allo stato fisico polverulento o suscettibili di dar luogo a molestie olfattive;
- ⇒ le pavimentazioni delle zone operative possiedono adeguate caratteristiche di resistenza, tenuta e impermeabilizzazione per l’attività di stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi in cumuli;
- ⇒ sarà garantita la separazione idraulica delle zone operative dedicate allo stoccaggio di rifiuti dalle superfici scolanti del piazzale.

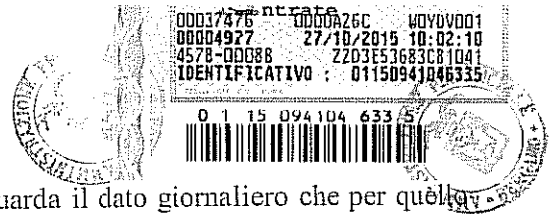
La Ditta, in allegato all’istanza, ha trasmesso la dichiarazione datata Febbraio 2013 con la quale il dott. geol. Marco Carraro, iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 701 – esaminato il progetto di varianti presentato dalla Ditta con l’istanza in esame – ha confermato, alla luce di quanto previsto nelle varianti medesime, la validità di quanto descritto e prescritto nella relazione/indagine geotecnica datata Novembre 2009 (richiamata al punto 6 della prescrizioni riportate nella Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1810 del 30/06/2011) relativamente al progetto di ampliamento del piazzale e degli uffici.

Le opere edilizie previste dal progetto risultano autorizzate dal Comune di Villongo con i seguenti titoli:

- a) Permesso di Costruire in sanatoria n. 40-2013, prot. gen. n. 3209 del 26/07/2013;
- b) D.I.A. del 07/03/2014;
- c) Permesso di Costruire in sanatoria n. 77-2014, prot. gen. n. 7181 del 11/02/2015,

ad eccezione di quelle di seguito elencate, per la cui realizzazione la Ditta chiede l’autorizzazione provinciale ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- completamento della tettoia posizionata sul retro del capannone (porzione centrale) a copertura del corridoio tecnologico e chiusura laterale con pannello in plexiglass *(di cui al precedente punto 3, lettera b);*
- eliminazione di un’aiuola adiacente al capannone (quella centrale posta tra i due accessi carrali) e sostituzione con pavimentazione in cls avente le medesime caratteristiche strutturali della pavimentazione del piazzale esistente *(di cui al precedente punto 4);*
- aggancio delle strutture di copertura dei box da realizzare nella “Zona 5” su binari collocati sui new jersey costituenti le pareti dei box stessi, anziché su ruote in appoggio al suolo come originariamente previsto *(di cui al precedente punto 5);*
- prolungamento della tettoia esistente sul lato sud del capannone fino ad un aggetto di 5,6 m *(di cui al precedente punto 8);*



rispetto a quanto già attualmente autorizzato, sia per quanto riguarda il dato giornaliero che per quello annuo. L'operazione di vagliatura, data la modesta velocità di rotazione del vaglio, non comporterà lo sviluppo di emissioni in atmosfera qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle già attualmente originate dalle attività di cernita e movimentazione dei rifiuti effettuate in "Zona 1".

Il vaglio rotante amovibile utilizzato nel processo sarà il modello DOPPSTADT SM 518 (le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella documentazione allegata all'istanza).

Non saranno sottoposti a vagliatura rifiuti allo stato fisico polverulento.

L'attività di vagliatura sarà presidiata da una cappa di aspirazione già esistente posta a presidio delle operazioni di cernita e connessa al punto di emissione autorizzato E1.

La modifica tecnologica del processo di selezione, a seguito dell'introduzione del vaglio in ausilio all'attività di cernita, è stata oggetto di specifica comunicazione al competente Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore provinciale ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché della Circolare regionale 1/AMB/2007 n. 5 del 25/01/2007, effettuata dalla Ditta con nota datata 18/11/2014 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 95170 del 18/11/2014).

Le operazioni di vagliatura saranno eseguite secondo le modalità di seguito descritte:

- caricamento del materiale derivante dalle operazioni di cernita manuale nell'apposita tramoggia, tramite un veicolo semovente (caricatore a pala o ragno);
- il materiale dalla tramoggia viene trasportato da un nastro estrattore verso l'interno del tamburo del vaglio;
- grazie al moto rotatorio del tamburo vagliante, il rifiuto viene suddiviso in due diverse pezzature:
 - sopravaglio, costituito dal materiale con pezzatura di dimensioni maggiori dei fori delle reti del vaglio;
 - sottovaglio, costituito dal materiale più fine che passa attraverso i fori del vaglio.

La maglia del vaglio può essere modificata in funzione della tipologia di rifiuto e delle specifiche richieste per i successivi recuperi delle frazioni separate;

- i materiali così separati vengono raccolti ed evacuati dal tamburo vagliante tramite dei nastri trasportatori.

Si riporta di seguito l'elenco dei rifiuti che potranno essere eventualmente sottoposti al trattamento di vagliatura, suddividendo lo stesso in tre gruppi:

- a) rifiuti già attualmente autorizzati per l'operazione R12;
- b) rifiuti attualmente autorizzati per la sola operazione R13;
- c) rifiuti attualmente non autorizzati di cui si chiede il nuovo inserimento per essere sottoposti ad operazioni di stoccaggio (R13) ed eventuale selezione (R12) attraverso trattamenti di cernita e vagliatura, con la finalità di destinare le frazioni recuperabili separate al recupero finale di materia presso impianti terzi autorizzati.

In tutti i casi il trattamento di vagliatura sarà finalizzato ad affinare l'operazione di cernita manuale al fine di separare le parti più fini presenti nei rifiuti, ottenendo così materiali merceologicamente più omogenei e puri al fine di ottimizzare le operazioni di recupero finale presso gli impianti terzi autorizzati.

a) Rifiuti già attualmente autorizzati per l'operazione R12 (attività di cernita)

Si tratta sostanzialmente di rifiuti a base di carta, legno, plastica, gomma, tessile, inerti, che successivamente al trattamento di selezione e raffinazione mediante cernita/vagliatura, saranno in ogni caso destinati al recupero finale di materia (R3 o R5) presso impianti terzi autorizzati. Tali rifiuti sono riportati nella seguente tabella.

Codice C.E.R.	Denominazione
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
070213	rifiuti plastici
070299	rifiuti non specificati altrimenti
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150105	imballaggi in materiali compositi



Codice C.E.R.	Denominazione
150106	imballaggi in materiali misti
150109	imballaggi in materia tessile
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160119	plastica
170201	legno
170203	plastica
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191201	carta e cartone
191204	plastica e gomma
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	prodotti tessili
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
200101	carta e cartone
200111	prodotti tessili
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	plastica
200307	rifiuti ingombranti

b) Rifiuti attualmente autorizzati per le sole operazioni R13 e D15

Per tali rifiuti (riportati nella sottostante tabella) è attualmente autorizzata la sola attività di stoccaggio (operazioni R13 e D15). Si è tuttavia riscontrata l'opportunità di sottoporre questi rifiuti ad operazioni di cernita ed eventuale vagliatura al fine di valorizzarne le componenti recuperabili, massimizzando così la quota di rifiuti avviabili a recupero. Per ciascuno di questi rifiuti viene, altresì, dettagliata in tabella la composizione e la finalità del trattamento proposto, riconducibile ad operazione di recupero R12, al fine di destinare le frazioni recuperabili separate al recupero finale di materia presso impianti terzi autorizzati.

Codice C.E.R.	Denominazione	Finalità dell'operazione R12 attraverso trattamento di selezione (cernita/vagliatura)
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	Tali rifiuti derivano dalla manutenzione/smantellamento dei forni fusori non metallurgici, ad esempio impiegati per la produzione del calcestruzzo, del vetro ovvero per qualsiasi tipo di incenerimento. Si presentano in forma di frammenti solidi sinterizzati (rottami di mattoni) uniti o meno ad elementi metallici, in funzione della provenienza. L'eventuale vagliatura di tali rifiuti è finalizzata a separare frazioni granulometriche diverse per favorire il recupero di quelle più fini.
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	Tali rifiuti vengono opportunamente selezionati e separati dalle componenti indesiderate o più fini con la finalità dell'avvio alle successive operazioni di recupero.
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Tali rifiuti, costituiti da frazioni inerti di varia granulometria con eventuale presenza di materiali estranei di varia natura, previa una prima cernita manuale potranno essere sottoposti ad una successiva vagliatura. Tale operazione darà origine a due frazioni di rifiuto così codificate: - C.E.R. 191212: il rifiuto sarà costituito da una frazione di natura prevalentemente inerte con eventuale presenza di materiali estranei di varia natura che potrà essere prioritariamente avviabile al recupero, specificandone la natura merceologica, e, comunque, solo a impianti abilitati al conferimento con il suddetto C.E.R. oppure, ove non possibile, a impianti di smaltimento autorizzati, in funzione della praticabilità tecnica; - C.E.R. 191209: il rifiuto sarà costituito da una frazione sostanzialmente minerale (ad esempio sabbiosa) e sarà avviato ad impianti autorizzati privilegiando operazioni di recupero oppure, ove non possibile, di smaltimento, in funzione della praticabilità tecnica.
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	In tali rifiuti sono separabili i supporti in legno, metallo o plastica che possono presentarsi accoppiati al cartongesso. La qualità e pulizia di questi materiali recuperabili, da avviarsi alle successive operazioni di recupero finale presso impianti terzi, può essere ulteriormente migliorata attraverso il trattamento di vagliatura.
190801	Vaglio (rifiuti da vagliatura)	Tali rifiuti, costituiti anche da una frazione vegetale generalmente più consistente, previa una prima cernita manuale potranno essere sottoposti ad una successiva

Codice C.E.R.	Denominazione	Finalità dell'operazione R12 attraverso trattamento di selezione (cernita/vagliatura)
		vagliatura. Tale operazione darà origine a due frazioni di rifiuto così codificate. - C.E.R. 191212: il rifiuto sarà costituito da una frazione di natura prevalentemente vegetale che potrà essere prioritariamente avviabile al recupero presso impianti di compostaggio e/o di produzione di CDR, specificandone la natura merceologica, e, comunque, solo a impianti abilitati al conferimento con il suddetto C.E.R. oppure, ove non possibile, a impianti di smaltimento autorizzati in funzione della praticabilità tecnica; - C.E.R. 191209: il rifiuto sarà costituito da una frazione sostanzialmente minerale (ad esempio sabbiosa) e sarà avviato ad impianti autorizzati privilegiando operazioni di recupero oppure, ove non possibile, di smaltimento, in funzione della praticabilità tecnica.
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	Tali rifiuti presentano in genere una composizione mista, sia in termini di pezzatura che di frazioni merceologiche. Pertanto, previa una prima cernita manuale, potranno essere sottoposti ad una successiva vagliatura. Tale operazione darà origine a due frazioni di rifiuto così codificate. - C.E.R. 191212: il rifiuto sarà costituito da una frazione multi materiale (rifiuti assimilabili) e sarà avviata a impianti autorizzati privilegiando operazioni di recupero oppure, ove non possibile, di smaltimento, in funzione della praticabilità tecnica; - C.E.R. 191209: il rifiuto sarà costituito da una frazione sostanzialmente minerale (ad esempio sabbiosa) e sarà avviato esclusivamente a recupero finale come materiale di copertura giornaliera di discarica (verificando, in ogni caso, il rispetto dei requisiti analitici e merceologici delle specifiche prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di destino). Ove non possibile, il rifiuto sarà avviato ad impianti di smaltimento, in funzione della praticabilità tecnica.

c) Rifiuti attualmente non autorizzati

Si chiede il nuovo inserimento di tali rifiuti al fine di sottoporli ad operazioni di stoccaggio (R13, D15) ed eventuale selezione (R12) attraverso trattamenti di cernita e vagliatura, con la finalità di destinare le frazioni recuperabili separate al recupero finale di materia presso impianti terzi autorizzati.

Codice C.E.R.	Denominazione	Finalità dell'operazione R12 attraverso trattamento di selezione (cernita/vagliatura)
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	I rifiuti si presentano in forma di frammenti solidi sinterizzati, uniti ad elementi metallici, sotto forma di rottami di mattoni. Tali rifiuti possono essere selezionati in base alla composizione mineralogica sulla base delle specifiche esigenze degli impianti di recupero finale e separati, per quanto possibile, dagli elementi metallici residui.
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	Tali rifiuti, costituiti anche da una frazione vegetale generalmente più consistente, previa una prima cernita manuale potranno essere sottoposti ad una successiva vagliatura. Tale operazione darà origine a due frazioni di rifiuto così codificate. - C.E.R. 191212: il rifiuto sarà costituito da una frazione di natura prevalentemente vegetale che potrà essere prioritariamente avviabile al recupero presso impianti di compostaggio e/o di produzione di CDR, specificandone la natura merceologica, e, comunque, solo a impianti abilitati al conferimento con il suddetto C.E.R. oppure, ove non possibile, a impianti di smaltimento autorizzati in funzione della praticabilità tecnica; - C.E.R. 191209: il rifiuto sarà costituito da una frazione sostanzialmente minerale (ad esempio sabbiosa) e sarà avviato ad impianti autorizzati privilegiando operazioni di recupero oppure, ove non possibile, di smaltimento, in funzione della praticabilità tecnica.
200202	terra e roccia	Tali rifiuti, costituiti da frazioni inerti di varia granulometria con eventuale presenza di materiali estranei di varia natura, previa una prima cernita manuale potranno essere sottoposti ad una successiva vagliatura. Tale operazione darà origine a due frazioni di rifiuto così codificate. - C.E.R. 191212: il rifiuto sarà costituito da una frazione di natura prevalentemente inerte con eventuale presenza di materiali estranei di varia natura che potrà essere prioritariamente avviabile al recupero, specificandone la natura merceologica e, comunque, solo ad impianti abilitati al conferimento con il suddetto codice C.E.R., oppure, ove non possibile, a impianti di smaltimento autorizzati in funzione della praticabilità tecnica; - C.E.R. 191209: il rifiuto sarà costituito da una frazione sostanzialmente minerale (ad esempio sabbiosa) e sarà avviato ad impianti autorizzati

Codice C.E.R.	Denominazione	Finalità dell'operazione R12 attraverso trattamento di selezione (cernita/vagliatura)
		privilegiando operazioni di recupero oppure, ove non possibile, di smaltimento in funzione della praticabilità tecnica.

2) Introduzione di nuovi codici C.E.R. ed estensione delle tipologie di rifiuti sottoponibili ad operazioni di selezione e cernita manuale e meccanica (operazione di recupero R12)

La richiesta è motivata dall'esigenza di fornire un più completo servizio alle aziende operanti in diversi settori produttivi, le quali individuano univocamente i propri scarti di lavorazione in alcuni C.E.R., di seguito dettagliati. L'integrazione di tali codici C.E.R. consentirà, pertanto, alla Ditta di offrire alle aziende dei rispettivi settori produttivi il ritiro di rifiuti e al tempo stesso offrire una prospettiva economicamente vantaggiosa nella gestione dei rifiuti presso il proprio impianto.

La Ditta chiede l'inserimento:

- a) di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi, da sottoporre esclusivamente ad operazione di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) presso l'impianto, nelle zone operative già destinate a tali operazioni ("Zona 2" e "Zona 6") e secondo analoghe modalità operative. Tali tipologie sono individuate dai seguenti codici C.E.R.:

Codice C.E.R.	Denominazione
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche

- b) di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi, da sottoporre ad operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e/o trattamento di cernita/vagliatura (R12) presso l'impianto, nelle zone operative già destinate a tali operazioni ("Zona 2" e "Zona 6" per il solo stoccaggio e "Zona 1" per stoccaggio e selezione) e secondo le modalità operative già descritte. Tali tipologie sono individuate dai seguenti codici C.E.R.:

Codice C.E.R.	Denominazione
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
200202	terra e roccia

Per i codici C.E.R. già autorizzati indicati nella tabella di seguito riportata, la Ditta chiede l'inserimento dell'operazione R12 (selezione/cernita da effettuare presso la "Zona 1" dell'impianto secondo le modalità operative già descritte), in aggiunta alle operazioni già autorizzate di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15).

Codice C.E.R.	Denominazione
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
190801	vaglio
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301

3) Eliminazione della limitazione merceologica riportata nella D.D. n. 1810 del 30/06/2011 in riferimento ai rifiuti individuati con codice C.E.R. 070213



La limitazione merceologica di cui si chiede l'eliminazione è quella riportata sul provvedimento autorizzativo rilasciato con D.D. n. 1810 del 30.06.2011 riguardo ai rifiuti conferibili all'impianto con codice C.E.R. 070213, formulata come segue: *"i rifiuti identificati dal codice C.E.R. 070213 potranno essere ritirati solo se costituiti da materiali di scarto provenienti da aziende operanti nel settore della produzione di manufatti plastici in genere, che risultano costituiti da materiali plastici grezzi e/o semilavorati privi di verniciature"*.

Tale limitazione merceologica deriva da quanto dichiarato dalla Ditta con l'istanza di varianti non sostanziali datata 10/12/2010 ai fini dell'introduzione del suddetto codice C.E.R. nell'autorizzazione ed era motivata da specifiche esigenze commerciali, a quel tempo limitate, ma che nel frattempo si sono modificate, avendo riscontrato l'opportunità di fornire il servizio di conferimento di quella stessa tipologia di rifiuti anche ad aziende che operano in settori diversi da quello della "produzione di manufatti plastici" (es. aziende che producono il rifiuto da attività di "fornitura ed uso"), ovvero che producono rifiuti costituiti da materiali plastici verniciati.

Pertanto, avendo verificato che:

- il codice C.E.R., come descritto nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., comprende rifiuti di provenienze individuate nella categoria "0702", ossia dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali;
- rifiuti plastici provenienti da cicli produttivi diversi da quello della "produzione di manufatti plastici in genere", ovvero anche verniciati, risultano compatibili con i cicli di stoccaggio-trattamento attualmente esercitati dalla Ditta; l'estensione a tali provenienze e tipologie di materiali plastici non pregiudicherebbero la possibilità di avvio presso gli impianti terzi autorizzati al recupero definitivo,

la Ditta chiede di eliminare la suddetta limitazione merceologica, ammettendo in tal modo la possibilità di ritirare presso l'impianto i rifiuti plastici individuati con codice C.E.R. 070213 (per essere sottoposti ad operazioni di recupero R13 e/o R12), secondo le condizioni merceologiche e di provenienza definite dallo stesso codice C.E.R.

D) Istanza di rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera

A seguito dell'istanza presentata, è stata predisposta apposita Scheda tecnica (**ALLEGATO C**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tale allegato recepisce anche le modifiche non sostanziali di cui alle comunicazioni ai sensi Circolare regionale 1/AMB/2007 n. 5 del 25/01/2007, effettuate dalla Ditta con note datate:

- 09/08/2012 (*relativamente alla pressa*), richiamata nel Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. n. 85689/09-11/LA del 27/08/2012;
- 18/11/2014 (*relativamente al vaglio*), richiamata alla precedente lettera C, punto 1;
- 08/01/2015 (*relativamente al trituratore*), richiamata alla successiva lettera E, punto 1.

E) Istanza di varianti sostanziali 2

Il progetto presentato con l'istanza riguarda le modifiche di seguito descritte.

1) Utilizzo di un dispositivo meccanico di triturazione in ausilio alle operazioni di selezione e cernita già autorizzate (operazione di recupero R12)

Attualmente le operazioni di recupero R12 dei rifiuti non pericolosi sono effettuate presso la "Zona 1" dell'impianto, posta internamente al capannone esistente, e consistono nella cernita manuale con l'ausilio di mezzi meccanici ai fini della separazione e quindi della valorizzazione delle frazioni di rifiuti recuperabili.

L'istanza di varianti non sostanziali di cui alla precedente lettera C) prevede l'inserimento, a valle dell'attività di cernita manuale ed in ausilio alla stessa, di un vaglio rotante longitudinale amovibile atto ad una seconda selezione di affinamento merceologico dei rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione e cernita effettuate presso la "Zona 1".

Con la presente istanza di varianti sostanziali, la Ditta chiede l'inserimento, a valle dell'attività di cernita manuale e a monte del vaglio rotante, di un trituratore amovibile che, attraverso la riduzione di pezzatura del rifiuto, persegue l'unica finalità di ottimizzare la funzionalità e la resa della successiva fase di vagliatura e, quindi, di massimizzare la separazione delle impurità residue presenti nel materiale già sottoposto a cernita. Il trituratore sarà collocato all'interno della "Zona 1" solo in base alla effettiva

necessità di utilizzo. Il caricamento del materiale derivante dalle operazioni di cernita manuale sarà effettuato nell'apposita tramoggia del trituratore con un veicolo semovente (caricatore a pala o ragno). L'opportuno posizionamento del trituratore consentirà, tramite apposito nastro di trasporto, di alimentare direttamente la tramoggia del vaglio rotante. Quest'ultimo, a sua volta, sarà collocato in modo da alimentare, tramite apposito nastro di trasporto, la tramoggia della pressa esistente per i rifiuti da sottoporre ad imballaggio. Ove non si rendesse necessario l'utilizzo del trituratore per fasi di trattamento di specifiche partite di rifiuti, quest'ultimo sarà rimosso dalla "Zona 1" e parcheggiato esternamente al capannone. L'eventuale utilizzo del trituratore a valle della cernita non comporta alcun ampliamento della potenzialità tecnica dell'impianto, in quanto "collo di bottiglia" dell'intero processo è la cernita stessa, effettuata manualmente con l'ausilio di mezzi meccanici di movimentazione dei materiali. Pertanto, quale potenzialità della linea di trattamento R12 si assume quella della cernita manuale che resta invariata rispetto a quanto già attualmente autorizzato, sia per quanto riguarda il dato giornaliero che per quello annuo. La Ditta evidenzia che l'utilizzo del trituratore sarà finalizzato esclusivamente a massimizzare la quantità di rifiuto avviabile a recupero di materia mediante la successiva fase di vagliatura nonchè ad ottenere materiale recuperato di pezzatura ridotta ed omogenea consentendo, quindi, di ottimizzare la successiva fase di trasporto per il conferimento agli impianti di recupero finale. La Ditta precisa che è, in ogni caso, escluso il conferimento ad impianti di incenerimento/recupero energetico delle frazioni recuperate attraverso le interconnesse operazioni di cernita, triturazione e vagliatura (frazioni quali legno, carta/cartone, metalli, plastica e gomma, tessili, inerti). Pertanto, in funzione della composizione merceologica e della pezzatura dei rifiuti conferiti all'impianto e sottoposti a trattamento, il processo tecnologico corrispondente all'operazione di recupero R12 potrà configurarsi alternativamente nei seguenti modi:

- ⇒ effettuazione della sola cernita manuale;
- ⇒ effettuazione della cernita manuale con successiva vagliatura;
- ⇒ effettuazione della cernita manuale con successiva triturazione della frazione recuperabile e successiva vagliatura per l'ulteriore separazione di due frazioni distinte.

In ciascuno dei casi sopra descritti, dal processo di trattamento saranno ottenute:

- una o più frazioni da avviare a recupero di materia;
- una frazione residuale (classificata con codice C.E.R. 191212) da avviare a recupero o smaltimento finale.

Il trituratore amovibile utilizzato nel processo sarà il modello DOPPSTADT DW 2560 *(le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella documentazione allegata all'istanza)*.

Non saranno sottoposti a triturazione rifiuti allo stato fisico polverulento.

L'attività di triturazione sarà presidiata da una cappa di aspirazione che verrà collegata all'impianto di abbattimento esistente (filtro a maniche) ed al connesso punto di emissione autorizzato E1.

Disponendo, attualmente, l'impianto di sole due cappe (una posizionata a presidio della pressa e una posizionata nell'area di cernita/vagliatura), è previsto l'ampliamento dell'esistente impianto mediante l'installazione di una terza cappa aspirante e relativa canalizzazione in modo da predisporre un presidio anche in corrispondenza della zona dove verrà effettuata la triturazione. Tenendo in considerazione le caratteristiche dell'attuale impianto di abbattimento, non è comunque previsto lo sviluppo di emissioni in atmosfera qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle già attualmente originate dalle attività di cernita e movimentazione dei rifiuti effettuate in "Zona 1".

La modifica tecnologica del processo di selezione, a seguito dell'introduzione del trituratore in ausilio all'attività di cernita, è stata oggetto di specifica comunicazione al competente Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore – AIA provinciale ai sensi dell'art. 269, comma 8 D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché della Circolare regionale 1/AMB/2007 n. 5 del 25/01/2007, effettuata dalla Ditta con nota datata 08/01/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 1165 del 09/01/2015).

Si riporta di seguito l'elenco dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti ad una prima fase di cernita manuale, potranno essere eventualmente sottoposti al trattamento di adeguamento volumetrico tramite triturazione. Configurandosi la triturazione come trattamento successivo alla cernita e preliminare alla vagliatura, saranno contemplate esclusivamente tipologie di rifiuti già coinvolte in tali trattamenti secondo quanto attualmente autorizzato (per la cernita) e secondo quanto previsto nell'istanza di varianti non sostanziali di cui alla precedente lettera C (per la vagliatura). Restano confermate, in rapporto a specifiche tipologie di rifiuti, le descrizioni merceologiche delle frazioni recuperabili riportate nell'istanza di cui alla precedente lettera C.



Codice C.E.R.	Denominazione
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
070213	rifiuti plastici
070299	rifiuti non specificati altrimenti
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150109	imballaggi in materia tessile
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160119	plastica
170201	legno
170203	plastica
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
190801	vaglio
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
191201	carta e cartone
191204	plastica e gomma
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	prodotti tessili
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
200101	carta e cartone
200111	prodotti tessili
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	plastica
200307	rifiuti ingombranti

2) Modifiche alle aree operative dedicate alle operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti

E' prevista una riorganizzazione delle aree funzionali interne al capannone finalizzata ad aumentare lo spazio dedicato alle operazioni di trattamento R12, pur mantenendo adeguati spazi dedicati alla movimentazione dei rifiuti.

In particolare (come rappresentato nell'elaborato grafico aggiornato allegato all'istanza), sono previsti:

- un allargamento della "Zona 1" adibita alla messa in riserva (R13) e trattamento (R12) dei rifiuti non pericolosi, da 170 mq a 222 mq;
- una diversa disposizione della "Zona 5" interna al capannone adibita al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento, con un leggero aumento di superficie da 72 mq a 77 mq *(la superficie complessiva della "Zona 5", interna ed esterna al capannone, passa quindi da 183 mq a 188 mq);*
- una diversa disposizione della "Zona 3" interna al capannone adibita alternativamente allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi allo stato fisico fangoso o dei rifiuti pericolosi (comprese pile ed accumulatori esausti);
- una diversa disposizione della "Zona 3bis" adibita ad area di conferimento di pile ed accumulatori esausti. Tale area subirà una riduzione della superficie da 16 mq a 6 mq, in quanto pile ed accumulatori saranno conferiti esclusivamente all'interno di big bags o cassonetti di piccole dimensioni.

Le aree dell'impianto adibite alla gestione di pile ed accumulatori esausti risulteranno adeguate ai requisiti tecnico-gestionali di cui all'Allegato II del D.Lgs 188/08. Si provvederà, a tal proposito, a rivestire la pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico ("Zona 3bis") e deposito ("Zona 3") dei rifiuti con materiali resistenti alle sostanze chimicamente aggressive.



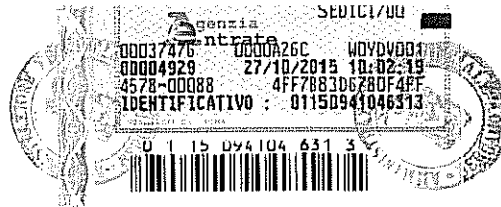
La riorganizzazione delle aree funzionali come sopra descritta non comporterà alcun ampliamento dei quantitativi massimi di rifiuti in stoccaggio attualmente autorizzati e di quelli previsti nell'istanza di varianti sostanziali di cui alla precedente lettera A.

L'estensione della "Zona 1" resterà all'interno del capannone già autorizzato, non dando luogo pertanto ad un ulteriore consumo di suolo dell'impianto nel suo complesso.

A seguito delle varianti richieste, sopra illustrate, si riporta di seguito un aggiornamento della tabella indicante la descrizione di ogni area funzionale dell'impianto. Sono indicati in carattere "barrato" i dati autorizzati o dichiarati con l'istanza di cui alla precedente lettera A di cui si chiede la modifica ed in carattere "grassetto" i nuovi dati che si intendono introdurre. A ciascuna area è associato il rispettivo gruppo di codici C.E.R., come indicato nella planimetria di riferimento.

Zona	Rifiuti trattati/stoccati	Operazioni	Superficie (mq)	Volume (m³)	Quantità (t)	Modalità
1 Interno del capannone	Rifiuti speciali non pericolosi – solidi – da sottoporre a trattamento	R13 – R12	170 222	280	91	Cumuli
2 Tettoia in lato nord	Rifiuti speciali non pericolosi – solidi	R13 – D15	120	per materiali infiammabili 180 In alternativa, per materiali non infiammabili 240	30 408	Container o cumuli (*)
3 Interno del capannone	In alternativa Rifiuti speciali pericolosi	R13 – D15	16	20	14	Container telonati o cassonetti/big bags per pile e accumulatori esausti
	Rifiuti non pericolosi - fangosi	R13 – D15	16	20	14	Cassoni chiusi a tenuta
	Pile ed accumulatori esausti	R13 – D15	16	20	14	Big bags o cassonetti
3bis Interno del capannone	Area di conferimento pile ed accumulatori esausti	-	16 6	-	-	Big bags o cassonetti
4 Tettoia in lato sud ed area circostante	Rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalla cernita e/o dalle operazioni di adeguamento volumetrico	R13 – D15	95	300	200	Imballati
5 Interno capannone e piazzale	Rifiuti riutilizzabili prodotti dalla cernita	Deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni dell'art.183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	183 188	-	-	-
6 piazzale	Rifiuti speciali non pericolosi – solidi	R13 – D15	75	150	50	Container *

(*) I rifiuti identificati con C.E.R. 200303 saranno stoccati esclusivamente in container chiusi a tenuta.
I rifiuti depositati in area esterna saranno protetti dagli eventi meteorici.



VERIFICA DI V.I.A.

Nelle relazioni tecniche presentate a corredo delle istanze di “varianti sostanziali 1”, varianti non sostanziali e “varianti sostanziali 2”, la Ditta – in riferimento al punto 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 s.m.i. – ha sottolineato che le varianti richieste non determineranno notevoli ripercussioni negative sull’ambiente e che, pertanto le stesse non sono soggette a Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

Con le seguenti note provinciali:

- ⇒ prot. n. 49193/09-11/LA del 15/05/2013 di avvio del procedimento *(relativa all’istanza di “varianti sostanziali 1”)*;
- ⇒ prot. n. 13190/09-11/LA del 17/02/2015 di avvio del procedimento e richiesta pareri *(relativa all’istanza di varianti non sostanziali)*;
- ⇒ prot. n. 19460/09-11/LA del 09/03/2015 di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi *(relativa all’istanza di “varianti sostanziali 2”)*,

è stato comunicato quanto segue:

“Considerate le varianti che si intendono apportare, l’Ufficio ritiene che dalle stesse non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative sull’ambiente condividendo, pertanto, le valutazioni della Ditta”.

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

La Ditta, con nota datata 31/08/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 68667 del 31/08/2015), ha trasmesso:

- l’istanza datata 16/03/2015 ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, relativa al progetto di modifica dell’attività esistente, depositata presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo al prot. n. 7956 del 18/03/2015;
- la nota prot. n. 11149 del 05/05/2015 con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo, esaminato il suddetto progetto, ha espresso parere favorevole sulla conformità dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;
- la nota prot. n. 15018 del 08/07/2015 con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bergamo ha attestato il deposito, da parte della Ditta, presso il proprio Ufficio Prevenzione Incendi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) “C” (di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 27/08/2014

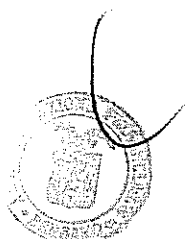
Nell’ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27/08/2014 *(convocata per valutare l’istanza di “varianti sostanziali 1”)*:

⇒ sono state acquisite:

- la nota prot. n. 99469 del 24/07/2014 (in atti provinciali al prot. n. 65568 del 25/07/2014) con la quale l’A.R.P.A. ha ritrasmesso il parere favorevole espresso dalla propria U.O. Attività Produttive e Controlli in data 03/06/2013, già trasmesso con nota prot. n. 76223 del 04/06/2013;
- la nota prot. n. 16715/14 – FV/sm del 22/08/2014 con la quale l’UNIAQUE S.p.A. – Servizio Idrico Integrato ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni *(recepiti dall’ATO Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo nel proprio documento trasmesso con nota prot. n. 2838/LF del 06/11/2014)*;

⇒ la Ditta:

- ha consegnato una nota integrativa (datata 27/08/2014) relativamente agli aspetti migliorativi connessi allo spostamento del locale servizi igienici *(successivamente acquisita formalmente agli atti provinciali al prot. n. 73391 del 29/08/2014)*;
- ha precisato, fra l’altro, che:
 - l’attività svolta non è ricompresa fra le attività di cui all’Allegato I della Direttiva 2010/75/UE e del D.Lgs 46/2014; verrà fornita in tal senso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - il posizionamento dei locali per i servizi igienici – sala ristoro e di due delle tre tettoie richieste come modifica sono state realizzate con permesso a costruire in sanatoria del 03/06/2013 e DIA del 07/03/2014;
 - il progetto presentato è conforme all’autorizzazione paesaggistica ottenuta con D.D. n 97 del 22/01/2014;
 - a seguito della nota della Ditta del 24/02/2014 non sono pervenute ulteriori indicazioni integrative da parte della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio;



- ha chiesto che l'istanza presentata in data 31/07/2014 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia sia accorpata all'istanza in esame;
- ⇒ il Servizio Rifiuti provinciale:
- ha preliminarmente fatto presente che con D.D. n. 97 del 22/01/2014 è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 per la realizzazione delle opere relative all'istanza in esame;
 - ha espresso parere favorevole subordinatamente alla presentazione, in particolare, di una perizia tecnica asseverata redatta da tecnico abilitato attestante la regolarità delle opere alle autorizzazioni edilizie (concessioni edilizie, permessi a costruire, condoni, DIA, eventuali svincoli, etc.) e precisazione delle opere per cui viene richiesta l'autorizzazione a costruire con l'istanza in esame;
- ⇒ l'A.S.L., vista la nota del 27/08/2014 consegnata dalla Ditta, preso atto degli aspetti che hanno portato ad un miglioramento della precedente situazione relativamente ai locali spogliatoi-servizi igienici nonostante il percorso esterno, ha espresso parere favorevole subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
- gli armadietti degli spogliatoi dovranno essere a doppio scomparto;
 - i bagni dovranno essere dotati di una ventilazione forzata;
 - la valutazione dei rischi dovrà essere eventualmente aggiornata.

La Conferenza ha espresso parere favorevole subordinatamente alla presentazione di quanto richiesto.

Successivamente alla Conferenza, la Ditta:

- ⇒ con nota datata 27/08/2014 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 73391 del 29/08/2014) ha precisato che:
- lo spostamento del locale servizi igienici dall'interno del capannone all'esterno si è reso necessario per:
 - a) mantenere detto locale in condizioni igieniche e di salubrità ottimali;
 - b) migliorare le condizioni di sicurezza relativamente alla sua accessibilità da parte degli operatori;
 - c) eliminare potenziali rischi per la sicurezza, vista la prossimità del locale esistente alle aree di lavorazione e deposito rifiuti con utilizzo di mezzi meccanici;
 - all'interno del locale è previsto il posizionamento di armadietti a doppio scomparto a servizio degli operatori presenti;
 - il percorso di accesso al locale servizi igienici avviene come descritto nella Tavola n. 3bis datata Agosto 2014 (allegata alla nota medesima);
- ⇒ con nota datata 17/11/2014 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 95125 del 18/11/2014) ha trasmesso copia della domanda di permesso di costruire in sanatoria depositata agli atti del Comune di Villongo in data 12/11/2014;
- ⇒ con nota datata 18/02/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 13753 del 18/02/2015) ha trasmesso copia del permesso di costruire in sanatoria n. 77-2014 reg. costruzioni, prot. gen. n. 7181 del 11/02/2015, rilasciato dal Comune di Villongo;
- ⇒ con nota datata 24/03/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 24872 del 25/03/2015):
- ha trasmesso, fra l'altro:
 - una perizia tecnica asseverata datata 13/03/2015, giurata in data 16/03/2015, redatta da Tecnico abilitato, attestante la regolarità delle opere alle autorizzazioni edilizie con precisazione delle opere per cui viene richiesta l'autorizzazione a costruire ai sensi del comma 6 della art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - una dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) datata 17/03/2015 con la quale il legale Rappresentante ha dichiarato *"che l'attività che sarà svolta dalla scrivente società non è ricompresa tra le attività di cui all'allegato i della Direttiva 2010/75/UE e del D.Lgs 46/2014"*;
 - ha evidenziato alcune modifiche intervenute, rispetto alla documentazione progettuale precedentemente presentata, su alcuni dettagli dello configurazione dello schema fognario (eliminazione di n. 3 caditoie poste centralmente al piazzale, chiusura di n. 2 caditoie con piastre metalliche, raccolta delle acque meteoriche attraverso caditoie nella zona sopraelevata che circonda l'ala palazzina uffici e loro collettamento in pozzo perdente insieme alle acque raccolte dai pluviali del tetto della medesima palazzina), chiedendo all'ATO di prendere atto di tali modifiche;

⇒ con nota datata 23/04/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 33872 del 23/04/2015) ha trasmesso una perizia tecnica asseverata datata 20/04/2015, giurata in medesima data, redatta da Tecnico abilitato, ad integrazione e rettifica della precedente perizia datata 13/03/2015.

PARERI PERVENUTI (VARIANTI NON SOSTANZIALI)

In riscontro alla nota provinciale prot. n. 13190/09-11/LA del 17/02/2015 di avvio del procedimento e richiesta pareri *(relativa all'istanza di varianti non sostanziali)* non sono pervenuti pareri e/o osservazioni da parte di altri Enti.

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 30/03/2015

Nell'ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30/03/2015 *(convocata per valutare l'istanza di "varianti sostanziali 2")*:

⇒ sono state acquisite:

- la nota datata 30/03/2015 con la quale il Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore – AIA provinciale ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale ai sensi della Circolare regionale n. 5 del 25/01/2007 (1 AMB/2007) comunicata con nota datata 08/01/2015 (in atti provinciale al prot. n. 1165 del 09/01/2015). Resta in attesa di ricevere i referti analitici pre e post modifica come prescritto dalla Circolare regionale n. 5 del 25/01/2007 (1 AMB/2007);
- la nota prot. n. 37118 del 27/03/2015 (in atti provinciali al prot. n. 26180 del 30/03/2015) con la quale l'A.S.L., preso atto dell'esito favorevole della valutazione preliminare *(valutazione previsionale di impatto acustico datata 29/12/2014 relativa al trituratore e al vaglio)*, rimanda alla necessità di confermare tale giudizio con un'indagine sul campo ad impianti allestiti;

⇒ la Ditta:

- ha precisato che entro 30 giorni dalla data della Conferenza provvederà a trasmettere gli aggiornamenti alla relazione tecnica (tabella delle aree operative e precisazioni sull'impianto amovibile);
- ha chiesto che tutte le istanze in corso vengano accorpate in un unico procedimento, ai fini del rilascio di un solo provvedimento autorizzativo;

⇒ il Servizio Rifiuti provinciale ha espresso parere favorevole subordinatamente alla presentazione degli aggiornamenti che la Ditta si è impegnata a trasmettere.

La Conferenza ha espresso parere favorevole subordinatamente alla presentazione di quanto richiesto.

Successivamente alla Conferenza, la Ditta, con nota datata 10/04/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 30307 del 13/04/2015), ha trasmesso quanto richiesto in sede di Conferenza.

DISPONIBILITÀ DELL'AREA

Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atti di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) datate 21/02/2013 *(allegata all'istanza di "varianti sostanziali 1")*, 29/07/2014 *(allegata all'istanza di rinnovo autorizzazione allo scarico)*, 17/11/2014 *(allegata all'istanza di varianti non sostanziali)* e 08/01/2015 *(allegata all'istanza di "varianti sostanziali 2")*, il legale Rappresentante della Ditta ha, fra l'altro, dichiarato *"che la ditta ha la piena disponibilità dell'area sede dell'impianto per la durata di 11 anni in quanto proprietario"*.

DESTINAZIONE URBANISTICA

Dal certificato di destinazione urbanistica n. 18-2015 rilasciato dal Comune di Villongo con nota prot. n. 2755 del 15/05/2015 risulta che nel vigente P.G.T., approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 1 del 26/02/2008, l'area contraddistinta in Catasto ai mappali n.ri 262-2674-4247 è così classificata:

- il mappale n. 2674 e parte del mappale n. 262 in "impianti e attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti";
- la restante parte del mappale n. 262 e il mappale n. 4247 in "ambiti di trasformazione via Sora".

VINCOLI

Dal certificato vincoli datato 24/09/2015 rilasciato dal Comune di Villongo, trasmesso con nota comunale prot. n. 4878 del 24/09/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 77238 del 01/10/2015) si rileva che il



terreno censuario del Comune di Villongo di San Filastro ai mappali n.ri 262-2674-4247 del foglio n. 4 ricade:

- in zona vincolata ai sensi degli artt. 134, 136 e 142 del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 (*beni paesaggistici*);
- in zona soggetta alle disposizioni aventi carattere prescrittivo contenute nelle Norme di Attuazione del PTCP (approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione consiliare n. 40 nella seduta del 22 aprile 2004 e pubblicato sul BURL n. 31 – foglio inserzioni in data 28/07/2004):
 - Parte Prima;
 - Parte Seconda:
 - Titolo I (Risorse Idriche – Rischio Idraulico – Assetto Idrogeologico);
 - Titolo II (Paesaggio e Ambiente);
 - Titolo III (Infrastrutture della Mobilità);
- in zona ricadente in Classe di fattibilità 3, sottoclasse 3d dello Studio geologico comunale (D.G.R. n. 2616/2011);
- solamente il mappale n. 2674 in zona compresa in fasce di rispetto del reticolo idrico principale, reticolo idrico minore (R.D. 523/1904, D.G.R. n. 7868/2002, D.G.R. n. 13950/2003, D.G.R. n. 4287/2012).

CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, viene rideterminato, rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 1564 del 25/06/2012 (€ 75.948,02), in complessivi € **95.199,60 (Euro novantacinquemilacentonovantanove/60)**, ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 280 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 2.472,68;
- deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 690 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 60.933,90;
- deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 20 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 3.532,50;
- operazioni di recupero (R12) di un quantitativo massimo di 60.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 28.260,52.

(L'importo è stato calcolato applicando:

- *la riduzione al 10% prevista per i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atti di notorietà (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) datate 21/02/2013 e 08/01/2015 con cui il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato "che i rifiuti conferiti presso l'impianto della Società GES.PO S.r.l. sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc e sottoposti ad operazione R13 verranno avviati alle operazioni di recupero entro 6 (sei) mesi dalla loro accettazione";*
- *la riduzione del 50% prevista dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1 per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), preso atto del Certificato di Registrazione EMAS (N. Registrazione IT – 000062 del 25 luglio 2001) ottenuto in data 22 maggio 2014 da parte del Comitato Ecolabel – Ecoaudit, Sezione EMAS Italia, valido fino al 08/04/2016).*

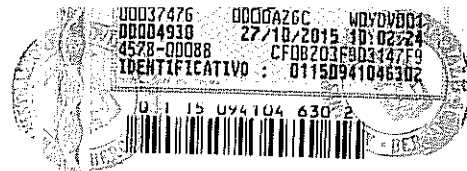
OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

Per quanto riguarda la verifica dei criteri di localizzazione di cui al Programma Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.), di cui alle DD.G.R. n. 10360 del 21/10/2009 e n. 1990 del 20/06/2014, ed al Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), di cui alla D.G.R. n. 10767 del 11/12/2009, si dà atto che l'impianto è esistente e che le varianti richieste non prevedono ulteriore consumo di suolo.

Si evidenzia che all'istanza di varianti sostanziali datata 08/01/2015 la Ditta ha allegato un estratto mappa catastale aggiornato (datato 14/10/2014, prot. n. T248274/2014) con evidenziati i mappali interessati dall'insediamento (mappali n.ri 262-2674-4247). Tali mappali sono quelli indicati nel certificato di destinazione urbanistica comunale datato 15/05/2015 e nel certificato vincoli comunale datato 24/09/2015.

In merito a quanto riportato nel suddetto certificato vincoli comunale datato 24/09/2015, si osserva quanto segue:

⇒ in merito ai beni paesaggistici, l'area è interessata dal vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 (*fascia di 150 metri del torrente Uria*). A tal riguardo, si dà atto che la Ditta ha



ottenuto specifica autorizzazione paesaggistica di cui alla D.D. n. 97 del 22/01/2014 rilasciata dal Settore Edilizia Scolastica e Urbanistica – Servizio Strumenti Urbanistici – Ufficio Vincoli provinciale;

- ⇒ in merito alla fascia di rispetto del reticolo idrico principale (*10 metri dal piede dell'argine del torrente Uria*), si dà atto che la Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo con nota prot. n. 5599 del 17/07/2013 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 74571 del 22/07/2013) ha comunicato quanto segue: “... rilevato dalla documentazione pervenuta e dalla precedente pratica n. 2741/B che le opere non interferiscono con la regimazione fluviale del Torrente Uria, si prende atto, specificando che la natura degli interventi proposti non rientra nel controllo dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904, in quanto trattasi di adeguamenti minimi e contemplati nelle eventuali migliorie necessarie al funzionamento dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti esistente”;
- ⇒ in merito alla Classe 3, sottoclasse 3d dello Studio geologico comunale, dallo stralcio della “Relazione e NTA” dell’“Aggiornamento componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT” – approvato con D.C.C. n. 26 del 21/10/2014 – trasmesso dal Comune di Villongo in allegato al certificato vincoli del 24/09/2015, si rileva quanto segue:

“CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

... omissis ...

Le modificazioni d'uso dei terreni che ricadono nella Classe 3 dovranno essere subordinati ad interventi di messa in sicurezza preventivi alle opere edilizie e/o a specifica indagine geomorfologica – idrogeologica – geotecnica che attesti la eventuale “non necessità” di tali interventi. Per quanto riguarda gli aspetti principali da approfondire in tale fase si rimanda alla divisione in sottoclassi successivamente riportata.

La successiva progettazione edificatoria dovrà essere supportata da apposita indagine geologica-geotecnica redatta ai sensi del D.M. 14/01/08.

... omissis ...

Sulla base della tipologia del principale fenomeno limitante vengono riassunte le seguenti sotto-classi.

... omissis ...

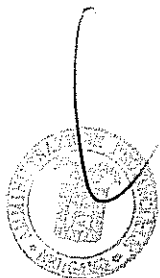
Sottoclasse 3d – Aree con scadenti caratteristiche geotecniche

In tali aree andrà posta particolare attenzione alla corretta valutazione degli spessori delle coperture limose argillose ed all'analisi dei cedimenti”.

Ciò premesso, si evidenzia che:

- le opere edilizie previste dal progetto di cui all’istanza di “varianti sostanziali 1” sono state autorizzate dal Comune di Villongo (*i relativi titoli edilizi sono citati a pag. 11 della presente Scheda tecnica*), ad eccezione di alcune (*elencate a pag. 11 della presente Scheda tecnica*) – per la cui realizzazione la Ditta chiede l’autorizzazione provinciale ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la Ditta, in allegato all’istanza di “varianti sostanziali 1”, ha trasmesso la dichiarazione datata Febbraio 2013 con la quale il dott. geol. Marco Carraro, iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 701 – esaminato il progetto di varianti presentato dalla Ditta con l’istanza in esame – ha confermato, alla luce di quanto previsto nelle varianti medesime, la validità di quanto descritto e prescritto nella relazione/indagine geotecnica datata Novembre 2009 (*richiamata al punto 6 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1810 del 30/06/2011*);

- ⇒ in merito alle disposizioni aventi carattere prescrittivo contenute nelle Norme di Attuazione del vigente PTC, si richiama quanto già osservato nella Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1564 del 25/06/2012, evidenziando che, ai sensi dell’art. 106 delle NdA del PTC, in coerenza al principio del maggior dettaglio, nonché in ossequio ai principi dell’economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e della salvaguardia delle attribuzioni delle Amministrazioni Comunali, relativamente al territorio di Comuni che dispongano di strumenti urbanistici generali approvati, anche successivamente all’adozione del Piano, e dotati dello Studio geologico previsto dalla L.R. 41/97 (ora L.R. 12/2005) approvato ai sensi di legge, gli ambiti di cui all’art. 43 delle NdA del PTC (fra cui le “Aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (frane/esondazioni) o ad elevato rischio valanghivo”) sono da intendersi, ad ogni effetto, sostituiti dalle classificazioni di aree interessate da fenomeni di pericolosità e criticità in base allo strumento urbanistico approvato e dalla relativa disciplina. A tal riguardo, si dà atto che il Comune di Villongo, con D.C.C. n. 26 del 21/10/2014, ha provveduto ad aggiornare ai sensi di legge il proprio



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Com...



Studio geologico, inserendo l'area interessata dall'impianto in Classe 3, sottoclasse 3d (in luogo della precedente Classe 4, sottoclasse 4a).

Si da atto delle valutazioni della Ditta secondo le quali i contenuti:

- dello "Studio delle misure di compensazione ambientale" datato 14/06/2010;
- dello "Studio di compatibilità ambientale" datato 11/06/2010,

relativi al progetto di varianti sostanziali approvato con D.D. n. 1810 del 30/06/2011 (già ritenuti idonei e compatibili con le varianti oggetto della D.D. n. 1564 del 25/06/2012) sono da ritenersi idonei/compatibili anche con le varianti in esame.

Si da altresì atto:

- che tutte le opere edilizie, comprese quelle per le quali è richiesta l'autorizzazione provinciale ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono state oggetto di autorizzazione paesaggistica di cui alla D.D. n. 97 del 22/01/2014;
- che le varianti non sostanziali e le "varianti sostanziali 2" non prevedono modifiche all'esterno del capannone.

Con le Osservazioni che precedono, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata, con valutazione delle integrazioni fornite dalla Ditta in esito alle Conferenze di Servizi del 27/08/2014 e del 30/03/2015, si esprime un giudizio tecnico positivo in merito alle istanze inoltrate dalla Ditta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sulla base della documentazione progettuale inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

PRESCRIZIONI

1. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, in rapporto alle varianti autorizzate con il presente provvedimento, dovrà essere fornita alla Provincia di Bergamo, all'A.R.P.A., al Comune di Villongo ed all'A.S.L. una Valutazione di Impatto Acustico, redatta da Tecnico abilitato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti della Zonizzazione acustica comunale vigente, incluso il limite differenziale di immissione;
2. dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni indicate nella D.D. n. 97 del 22/01/2014 rilasciata dal Settore Edilizia Scolastica e Urbanistica – Servizio Strumenti Urbanistici – Ufficio Vincoli provinciale, avente per oggetto "Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per la realizzazione delle opere consistenti in «*VARLANTE IMPIANTO OPERAZIONI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI*». Comune di: *VILLONGO (BG)*. Richiedente: *GES.PO S.R.L.*";
3. il punto 2 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1564 del 25/06/2012 viene sostituito dal seguente:
"l'impianto deve essere conforme alle seguenti planimetrie:
 - Tavola n. 5 "Planimetria generale con disposizione rifiuti" datata Gennaio 2015, allegata alla presente Scheda tecnica;
 - Tavola n. 6 "Planimetria generale impianto – schema fognario" datata Marzo 2015, allegata alla presente Scheda tecnica, che sostituisce la Tavola n. 1 "Planimetria generale impianto – schema fognario" datata Luglio 2014 (indicata al punto 2 dell'ALLEGATO B al presente provvedimento);
 - Tavola n. 3 "Planimetria e sezioni stato attuale" datata Novembre 2014;
 - Tavola n. 1 "Planimetria generale con schema aeraulico" datata Gennaio 2015";
4. il punto 4 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 2981 del 18/10/2010 viene sostituito dal seguente:
"i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti:
⇒ messa in riserva (R13) di 280 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
⇒ deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 690 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
⇒ deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 20 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";



5. il punto 4 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1564 del 25/06/2011, come modificato dal punto 1 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1662 del 07/08/2013, viene sostituito dal seguente:

“i tipi di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sottoposti alle varie operazioni di recupero e smaltimento, con le relative limitazioni, sono i seguenti (C.E.R.):

Codice C.E.R.	Denominazione	D15	R13	R12	Stato fisico
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X		F
020110	rifiuti metallici		X		S
030101	scarti di corteccia e sughero		X	X	S
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X			S
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		X	X	S
030199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	S
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X		F
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X	S
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X	S
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X		F
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X		S/F
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X		F
030399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		S
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	X		F
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		X	X	S
040199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	S
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X	S
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X			S
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X	X	S
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			F
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X		F
040221	rifiuti da fibre tessili grezze		X	X	S
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate		X	X	S
040299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	S
050103*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X			S/F
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			F
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X		F
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X			S/F
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X			S/F
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			F
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X		F

Codice C.E.R.	Denominazione	D15	R13	R12	Stato fisico
070208*	altri fondi e residui di reazione	X			S/F
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X			S/F
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			F
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X		F
070213	rifiuti plastici		X	X	S
070299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	S
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			F
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	X		F
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			F
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X		F
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			F
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	X		F
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X			S
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X		S
080199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		S
080299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		S
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X			S
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		X		S
080499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		S
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X	S
090199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		S
100102	ceneri leggere di carbone	X	X		S
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X		S
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X			S
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X		S
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			S
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X		S
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			F
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X		F
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			S
100208	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X		S
100210	scaglie di laminazione	X	X		S
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			S/F
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X		S/F
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	X	X		S/F

Codice C.E.R.	Denominazione	D15	R13	R12	Stato fisico
100299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		S
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			S/F
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X	X		S/F
100406*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X			S
100505*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X			S
100506	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		S/F
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			S/F
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X	X		S/F
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X		S
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	X			S
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X		S
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			S
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			S
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X		S
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		S/F
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X		F
110501	zinco solido	X	X		S
110502	ceneri di zinco	X	X		S
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X			S
110504*	fondente esaurito	X			S
110599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		S
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		X		S
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		X		S
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi		X		S
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X	X	S
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X			F
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X		F
120116*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X			S
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X		S
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X			F
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X			S
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X		S
150101	imballaggi in carta e cartone		X	X	S
150102	imballaggi in plastica		X	X	S
150103	imballaggi in legno		X	X	S
150104	imballaggi metallici		X		S
150105	imballaggi in materiali compositi		X	X	S
150106	imballaggi in materiali misti		X	X	S
150107	imballaggi in vetro		X		S
150109	imballaggi in materia tessile		X	X	S

Codice C.E.R.	Denominazione	D15	R13	R12	Stato fisico
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X			S
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X			S
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X			S
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X	S
160103	pneumatici fuori uso		X		S
160108*	componenti contenenti mercuri	X			S
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X			S
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto	X			S
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		X		S
160116	serbatoi per gas liquido		X		S
160117	metalli ferrosi		X		S
160118	metalli non ferrosi		X		S
160119	plastica		X	X	S
160120	vetro		X		S
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X			S
160122	componenti non specificati altrimenti	X	X		S
160199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		S
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X			S
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X		S
160601*	batterie al piombo		X		S
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X			S
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X		S
160804	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	X	X		S
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X			S
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X	X	S
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X			S
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X	X	S
170101	cemento	X	X		S
170102	mattoni	X	X		S
170103	mattonelle e ceramiche	X	X		S
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X			S
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X	X	S
170201	legno		X	X	S
170202	vetro		X		S
170203	plastica		X	X	S
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X			S
170405	ferro e acciaio		X		S



Codice C.E.R.	Denominazione	D15	R13	R12	Stato fisico
170407	metalli misti		X		S
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X			S
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X	S
170505*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	X			F
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	X	X		F
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X			S
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X		S
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X			S
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X	S
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X			S
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X	S
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X			S
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X	S
190110*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X			S
190203	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X		S
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X			F
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X		F
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	X	X	S
190503	compost fuori specifica	X	X		S
190801	vaglio	X	X	X	S
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X	X		S
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X		F
190807*	fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X			F
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X			F
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X		F
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X			F
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X		F
190899	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		S
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X	S
190904	carbone attivo esaurito	X	X		S
190999	rifiuti non specificati altrimenti	X	X		S
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X		S
191003*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X			S
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X	X		S
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			F
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X		F
191201	carta e cartone	X	X	X	S
191202	metalli ferrosi		X		S
191203	metalli non ferrosi		X		S

Codice C.E.R.	Denominazione	D15	R13	R12	Stato fisico
191204	plastica e gomma	X	X	X	S
191205	vetro	X	X		S
191206*	legno contenente sostanze pericolose	X			S
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	S
191208	prodotti tessili	X	X	X	S
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X		S
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	S
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X	X	S
200101	carta e cartone		X	X	S
200102	vetro		X		S
200111	prodotti tessili		X	X	S
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X			S
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X		S
200137*	legno, contenente sostanze pericolose	X			S
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X	X	S
200139	plastica		X	X	S
200140	metallo		X		S
200202	terra e roccia	X	X	X	S
200303	residui della pulizia stradale		X		S
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X	S

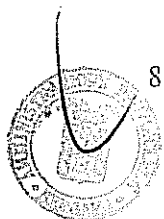
I rifiuti aventi i seguenti codici C.E.R., di cui alla precedente tabella, possono essere ritirati esclusivamente con le seguenti limitazioni:

- ⇒ i rifiuti terminanti con il codice generico ... 99 possono essere ritirati solo se sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1. della d.c.i. 27/07/84;
- ⇒ i rifiuti identificati con codice C.E.R. 190503 potranno essere conferiti all'impianto solo se completamente stabilizzati; relativamente ai processi di provenienza dei rifiuti in argomento saranno esclusi quegli impianti di compostaggio che trattano le frazioni organiche di RSU raccolte separatamente (FORSU). I rifiuti in parola inoltre potranno essere conferiti, oltre che ad impianti che ne effettuano il recupero energetico (R1), anche ad impianti che ne effettuano lo smaltimento finale (quali discariche – D1 o inceneritori – D10). E' pertanto escluso il conferimento ad impianti che ne effettuano il solo stoccaggio intermedio (D15) od operazioni di trattamento preliminare (D13-D14);
- ⇒ al fine di evitare il possibile sviluppo di odori molesti, i rifiuti identificati con il codice C.E.R. 191212 dovranno essere costituiti solo da frazioni plurimateriali secche. Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla vagliatura meccanica primaria di rifiuti urbani non differenziati e, comunque, tutti quei rifiuti che possono essere causa di molestie olfattive";

6. non potranno essere sottoposti a triturazione/vagliatura rifiuti allo stato fisico polverulento;

7. la pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico ("Zona 3bis") e deposito ("Zona 3") dei rifiuti costituiti anche da pile ed accumulatori esausti dovrà essere rivestita con materiali resistenti alle sostanze chimicamente aggressive;

8. i container depositati nella "Zona 6" (in numero massimo di 5) dovranno essere protetti dagli eventi meteorici mediante l'utilizzo di appositi teli di copertura (ove i container non siano già dotati di propri sistemi di chiusura);



9. come richiesto dall'A.S.L.:

- gli armadietti degli spogliatoi dovranno essere a doppio scomparto;
- i bagni dovranno essere dotati di una ventilazione forzata;
- la valutazione dei rischi dovrà essere eventualmente aggiornata;

10. gli scarichi delle acque reflue e meteoriche decadenti dall'insediamento dovranno rispettare le condizioni e le prescrizioni contenute nel documento redatto dall'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo trasmesso con nota prot. n. 2838/LF del 06/11/2014 (**ALLEGATO B**), come integrato con nota del medesimo ATO prot. n. 1493/LF del 30/04/2015;

11. le emissioni in atmosfera dovranno rispettare le condizioni e le prescrizioni contenute nell'apposita Scheda tecnica (**ALLEGATO C**);

12. la messa in esercizio dell'impianto è subordinata al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.P.R. 151 del 01/08/2011 e s.m.i.;

13. dovranno essere rispettate, per quanto non in contrasto e modificato con il presente atto, le disposizioni e le prescrizioni riportate nella D.D. n. 2981 del 18/10/2010, nella D.D. n. 1810 del 30/06/2011, nella D.D. n. 1564 del 25/06/2012, nel Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. n. 85689/09-11/LA del 27/08/2012 e nella D.D. n. 1662 del 07/08/2013.

L'Istruttore agro-ambientale

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Visto: Il Dirigente del Servizio

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]





Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo

Via Ermete Novelli, 11 - 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613

C.F. 95190900167

e-mail: info@atobergamo.it - info@pec.atobergamo.it - http://www.atobergamo.it/

ALLEGATO B

(scarico acque reflue in fognatura)

Oggetto: Art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 s.m.i., - L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 s.m.i. - R. R. 3 e 4 del 24 marzo 2006. Rilascio parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne della società GES.PO S.R.L. via San Giovanni delle Formiche snc, in comune di Villongo (BG).

Premesso che la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo" per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 01.07.2011;

Viste le funzioni di Dirigente dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo, attribuite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 13.07.2011, all'ing. Norma Polini;

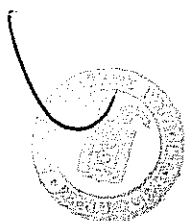
Dato atto che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della L. R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell'Assemblea Consortile del 30/06/2010, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi della provincia di Bergamo" e quindi l'avvio dell'esercizio delle suddette funzioni;

Preso atto che in data 01/08/2014, è pervenuta alla Provincia di Bergamo - Servizio Rifiuti, l'istanza di rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/2006 s.m.i., dalla società GES.PO S.R.L., con insediamento in via San Giovanni delle Formiche snc, in comune di Villongo (BG);

Vista la nota prot. n. 71482, pervenuta all'Ufficio d'Ambito in data 29/08/2014, con la quale la Provincia di Bergamo Servizio Rifiuti, ha richiesto agli enti interessati i pareri di competenza sull'istanza di autorizzazione unica, presentata dalla società GES.PO S.R.L., con insediamento in via San Giovanni delle Formiche snc, in comune di Villongo (BG);

Dato atto che:

- l'istanza prevede la richiesta di rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/2006 s.m.i., in quanto l'insediamento in oggetto è assoggettato, ai sensi della normativa vigente, all'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152;



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalonieri)



- in data 02/08/2011 al prot. n. 1714 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 152/2006, la società GES.PO S.R.L via San Giovanni delle Formiche snc, nel comune di Villongo, allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Richiamato l'art. 7 del r. r. n. 4/2006, in base al quale gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne devono rispettare i valori limiti adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Autorità d'Ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato che nell'insediamento si svolge l'attività, di recupero (R13-R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, in regime ordinario, pertanto l'attività prevista nell'insediamento, genera una scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia a lavaggio aree esterne ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. b, del r. r. n. 4/2006;

Vista:

- la richiesta trasmessa al Gestore Uniacque del servizio di fognatura in data 06/08/2014, con la quale si chiedeva il rilascio del parere tecnico ai sensi dell'art. 7, c. 1 lett. b della d.g.r. n. 8/2010;
- la richiesta trasmessa al Gestore AOB2 del servizio di depurazione in data 19/09/2014, con la quale si chiedeva il rilascio del parere tecnico ai sensi dell'art. 7, c. 1 lett. b della d.g.r. n. 8/2010;

Acquisito:

- ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), l. r. 26/2003 e s.m.i. il parere favorevole del soggetto Gestore della rete fognaria, al ns. prot. n. 2084 del 28/08/2014;
- ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), l. r. 26/2003 e s.m.i. il parere favorevole del soggetto Gestore dell'impianto di depurazione, al ns. prot. n. 2575 del 09/10/2014;

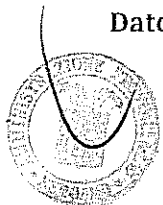
Dato atto che il progetto delle reti fognarie interne dell'insediamento, documentato attraverso la Tav. n. 01 "Planimetria generale impianto schema fognario " datato luglio 2014, è così configurato:

- le acque meteoriche di prima pioggia della superficie scolante impermeabile di m² 2.517 sono sottoposte a pretrattamento di grigliatura in filtro coclea, sedimentazione e disoleatura, accumulate in un bacino del volume complessivo di mc. 125 ed inviate al collettore con portata pari a 5,65 l/sec. La rete dispone di un pozzetto di ispezione a prelievo campione a monte della commistione con altri reflui derivanti dall'insediamento;
- le acque meteoriche dei tetti del capannone e delle acque di drenaggio del versante retrostante il capannone confluiscono nel torrente Uria;
- le acque meteoriche dei tetti degli uffici e cabina Enel confluiscono in un pozzo perdente;
- il collettore intercomunale fognario nel quale recapita lo scarico è collegato all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Paratico in gestione a AOB2; lo scarico è compatibile con le caratteristiche della rete fognaria che lo riceve;

Considerato che l'attività dello stabilimento genera uno scarico finale, formato da scarichi parziali, con conferimento del refluo attraverso l'allaccio in pubblica fognatura su via San Giovanni delle Formiche, nel comune di Villongo (BG);

Rilevata la conclusione positiva dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo;

Dato atto che:



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



- la circolare regionale n. 19 del 05.08.2013 in materia ambientale dispone, che sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, il procedimento unico di cui all'articolo 208 del D.L.vo 152/2006, concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'art. 208 comma 6 del D.L.vo 152/2006, in caso di valutazione positiva del progetto la Provincia approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto, l'autorizzazione sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali;

Visti:

- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell'art. 55, comma 19 della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA);
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2. Del r. r. n. 4/2006;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 18/06/2008, e s.m.i.;
- la d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 11045 linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 s.m. i.;
- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della provincia di Bergamo approvato dall'Assemblea d'Ambito nella conferenza del 30.06.2010;
- la d. d. g. 1 febbraio 2011 n. 797, approvazione delle modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 "Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191";
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 del r. r. 24 marzo 2006, n. 4. "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(P. A. Claudio Comolli)



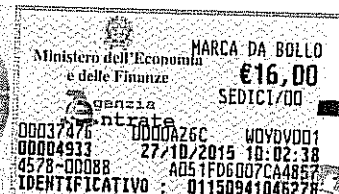
gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale AUA”;

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali”;

SI DISPONE

1. che lo scarico finale in pubblica fognatura su via San Giovanni delle Formiche ST1-SF1, di acque reflue di prima pioggia e lavaggio aree esterne, proveniente dall'insediamento GES.PO S.R.L. in via San Giovanni delle Formiche snc, nel comune di Villongo (BG), dovrà rispettare i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria;
2. che i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria, saranno verificati dall'Autorità competente nei pozzetti di campionamento ST1-SP1, come da planimetria Tav. n. 01 "Planimetria generale impianto schema fognario" datato luglio 2014;
3. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
 - a) Uniacque prescrive che lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia non deve superare la portata massima di 5,65 l/sec;
 - b) Uniacque prescrive che la rete che raccoglie le acque di dilavamento dei piazzali deve essere dotata di adeguati dispositivi di intercettazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali;
 - c) Uniacque prescrive che i manufatti per la raccolta, il pretrattamento e lo scarico delle acque reflue e meteoriche devono essere adeguatamente dimensionati e periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione, con asportazione dei residui come rifiuto speciale;
 - d) Uniacque indica che in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco, o con idonei materiali assorbenti qualora si tratti di sversamento di materiali liquidi. Detti rifiuti dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali;
 - e) Uniacque S.p.A. ha la facoltà di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione delle caratteristiche chimico - fisiche dello scarico, mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Società, dovranno essere installati e mantenuti a cura e spese dell'utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale di Uniacque S.p.A. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento;
 - f) AOB2, prescrive l'installazione di un misuratore di portata sullo scarico industriale, per la quantificazione dei volumi di acque reflue scaricate nella pubblica fognatura. Se installato il misuratore di portata per la quantificazione delle acque reflue industriali scaricate in rete fognaria, in caso di malfunzionamento o disservizio dovrà essere data immediata comunicazione, al quale dovrà essere altresì comunicata la data di rimessa in funzione;
 - g) AOB2, dispone che le acque meteoriche provenienti dall'insediamento, fatta eccezione per quelle citate nel presente atto, non devono essere recapitate in pubblica fognatura,



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri



- ma devono essere smaltite in altro recapito in accordo con la normativa ed i Regolamenti vigenti;
- h) i Gestori dispongono che la società dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, sia pure temporaneo, dell'inquinamento;
 - i) la società dovrà comunicare ai Gestori, qualsiasi modifica o variante da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione, alle condotte di scarico ovvero qualsiasi difetto o guasto delle condotte stesse fino al punto di recapito;
 - j) di dare atto che lo scarico delle acque reflue è compatibile con le caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Paratico (BS);
- 4. ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.L.vo 152/2006 s.m.i., il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Bergamo, sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione vigente allo scarico in fognatura n. 1714 del 02/08/2011, rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 152/2006;
 - 5. di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
 - 6. che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
 - 7. che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte della autorità competente;
 - 8. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
 - 9. che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
 - 10. ritenuto che la Provincia di Bergamo debba esercitare, ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., le norme sanzionatorie previste dal titolo IV della parte quarta del decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si proceda, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
 - ♦ alla sospensione dell'autorizzazione;
 - ♦ alla revoca dell'autorizzazione;
 - 11. di dare atto che ai sensi dell'art. 124 comma 12, D.L.vo 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento, deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
 - 12. di dare atto che in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della presente autorizzazione, analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale, dovrà inoltre essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante;



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio Comandini)



13. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore;
14. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
15. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Ambiente
Servizio Rifiuti

RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS N. 152/06 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLONGO, VIA SAN GIOVANNI DELLE FORMICHE SNC, GIÀ AUTORIZZATO AI SENSI DEL D.P.R. 203/88 CON D.G.R. N. VII/8881 DEL 24/04/2002, VOLTURATA CON D.D. N. 2210 DEL 06/09/2012 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA GES.PO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CALCINATO (BS), VIA DON MINZONI N. 21.

SCHEDA TECNICA

DITTA RICHIEDENTE:	GES.PO S.r.l.
SEDE LEGALE:	Via don Minzoni, 21 – Calcinato (BS)
INSEDIAMENTO:	Via San Giovanni delle Formiche snc – Villongo
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA:	08/01/2015 (protocollo provinciale n. 1164 del 09/01/2015)
INTEGRAZIONE DATI:	02/03/2015 (in atti provinciali al prot. n. 17320 del 02/03/2015)
ATTI DI CUI È LA DITTA È GIÀ TITOLARE:	• D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002 – Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di stoccaggio, cernita e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; • D.D. n. 2210 del 06/09/2012 – Voltura della D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002; • Comunicazione di variazione non significativa delle emissioni in atmosfera ai sensi della Circolare 1/AMB/2007 n. 5 del 25/01/2007, presentata in data 16/08/2012; • Comunicazione di variazione non significativa delle emissioni in atmosfera ai sensi della Circolare 1/AMB/2007 n. 5 del 25/01/2007, presentata in data 18/11/2014; • Comunicazione di variazione non significativa delle emissioni in atmosfera ai sensi della Circolare 1/AMB/2007 n. 5 del 25/01/2007, presentata in data 09/01/2015.

PREMESSA

La Ditta opera nel settore del recupero di rifiuti di varia natura ed attualmente è autorizzata con D.D. n. 2981 del 18/10/2010 e s.m.i. all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Con D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002 la Regione Lombardia ha rilasciato alla ditta Parco dell'Oglio Rifiuti S.r.l. l'autorizzazione per il punto di emissione E1 (provenienza scarico materiale, impianto di cernita, pressatura) ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88.

Con D.D. n. 2210 del 06/09/2012, assunta in data 05/09/2012, la suddetta autorizzazione è stata volturata a favore della ditta GES.PO S.r.l.



La Ditta ha, inoltre, presentato le seguenti comunicazioni di modifiche non sostanziali, ai sensi della Circolare regionale 1/AMB/2007 n. 5 del 25/01/2007:

- comunicazione datata 09/08/2012, in atti provinciali al prot. n. 83923 del 16/08/2012 (*sostituzione della pressa per l'adeguamento volumetrico e spostamento delle cappe di aspirazione*);
- comunicazione datata 18/11/2014, in atti provinciali al prot. n. 95170 del 18/11/2014 (*introduzione di un vaglio rotante in ausilio alle operazioni di cernita e introduzione di nuovi codici C.E.R. sottoposti a trattamento*);
- comunicazione datata 08/01/2015, in atti provinciali al prot. n. 1165 del 09/01/2015 (*introduzione di un tritratore*).

ISTANZA PRESENTATA

Con istanza datata 08/01/2015 (protocollo provinciale n. 1164 del 09/01/2015), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito in Comune di Villongo, Via San Giovanni delle Formiche snc, già autorizzato ai sensi del D.P.R. 203/88 con D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002, volturata con D.D. n. 2210 del 06/09/2012, comprensivo di quanto introdotto con le comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi della Circolare regionale 1/AMB/2007 n. 5 del 25/01/2007, in premessa richiamate.

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

L'impianto ubicato nel Comune di Villongo (BG) in via San Giovanni delle Formiche viene utilizzato per l'effettuazione di operazioni di recupero (R13, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi in regime ordinario (art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), comprese le attività amministrative e di gestione connesse. Inoltre l'Azienda effettua operazioni di trasporto rifiuti conto terzi.

L'attività lavorativa effettuata può essere schematizzata come di seguito descritto.

Rifiuti non pericolosi

- 1) Raccolta dei rifiuti presso i produttori e trasporto all'impianto.
- 2) Pesatura degli autocarri in arrivo mediante l'ausilio di idonea pesa a ponte.
- 3) Stoccaggio dei rifiuti ritirati da terzi.
- 4) Cernita manuale dei rifiuti finalizzata alla separazione delle componenti recuperabili (**punto di emissione E1**).
- 5) Eventuale adeguamento volumetrico tramite tritratore (**punto di emissione E1**).
- 6) Eventuale cernita meccanica tramite vaglio rotante (**punto di emissione E1**).
- 7) Adeguamento volumetrico e imballaggio di parte dei rifiuti, preventivamente allo stoccaggio, eseguiti attraverso l'ausilio di un'apposita pressa (**punto di emissione E1**). La restante parte dei rifiuti non viene sottoposta a questo trattamento in quanto sufficientemente compattata oppure non tecnologicamente compatibile.
- 8) Stoccaggio dei rifiuti in attesa del conferimento a destinazione in aree aziendali dedicate. La politica aziendale mira alla riduzione al minimo della fase di stoccaggio.
- 9) Carico e pesatura dei rifiuti in uscita dall'impianto.
- 10) Trasporto a destinazione. A seconda della tipologia del rifiuto in uscita dall'impianto, la destinazione finale dello stesso può essere la discarica, l'inceneritore o un impianto di recupero che permette la valorizzazione dei rifiuti.

Rifiuti pericolosi

I rifiuti pericolosi sono sottoposti esclusivamente allo stoccaggio all'interno del capannone (R13-D15) in attesa del trasporto a destinazione.



2. QUANTITATIVO DELLE MATERIE PRIME

Materie prime	Quantità	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Rifiuti speciali non pericolosi sottoposti ad operazioni di trattamento di cui ai codici C.E.R. descritti negli atti autorizzativi (D.D. n. 2981 del 18/10/2010 modificata con D.D. n. 1810 del 30/06/2011, D.D. n. 1564 del 25/06/2012 e D.D. n. 1662 del 07/08/2013. In particolare, i rifiuti sottoposti alle operazioni di trattamento (R12) che danno origine alle emissioni sono quelli indicati nella "Zona 1" dell'impianto.	60.000 t/anno	Solido	Come descritte nelle autorizzazioni provinciali rilasciate ai sensi art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (cumuli).

3. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITÀ

Emissioni già autorizzate con D.G.R. n. VII/8881 del 24/04/2002 e s.m.i.

E1	Provenienza: operazioni di scarico materiale, cernita (compresa vagliatura), adeguamento volumetrico (mediante trituratore), adeguamento volumetrico (mediante pressa)	
Apparecchiature interessate dal ciclo tecnologico	n. 1 pressa n. 1 vaglio n. 1 trituratore	
Portata	9.900 Nm ³ /h	
Durata emissione	6 h/giorno	
Frequenza dell'emissione nelle 24 h	Continua	
Temperatura	Ambiente	
Inquinanti e concentrazione in emissione	Polveri	10 mg/Nm ³
Altezza del camino	6,5 m	
Diametro del camino	400 mm	
Materiale di costruzione del camino	Lamiera zincata	
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche conforme alla D.G.R. 3552/2012: scheda D.MF.01	

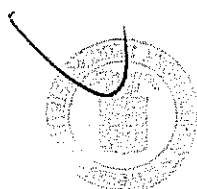
Impianti termici

I soli impianti termici presenti nell'impianto sono quelli adibiti al riscaldamento degli uffici. Tali impianti sono alimentati a energia elettrica.

4. OSSERVAZIONI

Le attività oggetto dell'istanza non sono riconducibili alle attività per cui la quale la Regione Lombardia ha approvato criteri tecnici di carattere generale.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30/03/2015 per valutare l'istanza di varianti sostanziali di cui alla lettera E dell'ALLEGATO A (trituratore), il Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore – AIA provinciale con nota datata 30/03/2015 ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale ai sensi della Circolare regionale n. 5 del 25/01/2007 (1 AMB/2007) comunicata con nota datata



08/01/2015 (in atti provinciale al prot. n. 1165 del 09/01/2015), specificando di rimanere in attesa di ricevere i referti analitici pre e post modifica come prescritto dalla medesima Circolare regionale.

A tal riguardo, la Ditta dovrà trasmettere i suddetti referti analitici pre e post modifica.

L'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rinnovo dell'autorizzazione, ferme restando le prescrizioni di seguito riportate.

Il presente provvedimento riguarda tutte le emissioni dell'insediamento ed è da intendersi sostitutivo di precedenti atti/comunicazioni.

5. PRESCRIZIONI

5.1 Per il punto di emissione già autorizzato (E1) la Ditta, a seguito delle modifiche comunicate con nota datata 18/11/2014 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 95170 del 18/11/2014) e nota datata 08/01/2015 (in atti provinciale al prot. n. 1165 del 09/01/2015) ai sensi della Circolare regionale 1/AMB/2007 n. 5 del 25/01/2007, dovrà comunicare la messa in esercizio e a regime di cui al successivo punto 5.5. Le successive verifiche periodiche dovranno essere effettuate con la medesima cadenza temporale attualmente prevista.

5.2 Valori limite di emissione

La Ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite per le emissioni in atmosfera riportati nella seguente tabella:

E1	Provenienza: operazioni di scarico materiale, adeguamento volumetrico (mediante trituratore), cernita (compresa vagliatura) e adeguamento volumetrico (mediante pressa)	
	Inquinanti	Limite ¹
	Polveri	10 mg/Nm ³

¹ Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed espressa in mg/Nm³ S (secco - detratto il tenore di vapore acqueo). Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione, riferito a condizioni normali (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto.

5.3 Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento

I sistemi di abbattimento installati (salvo quanto diversamente disposto dal presente atto) dovranno essere conformi alle specifiche schede tecniche dell'Allegato alla D.G.R. 30 maggio 2012, n. IX/3552 - Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento di impianti soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i.

5.4 Il Gestore dovrà comunque rispettare quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare quanto disposto dalla Parte I di tale allegato: emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

5.5 Prescrizioni generali

L'Esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- o Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- o Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- o Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

- Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
- Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
- Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. competente per territorio.
- Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

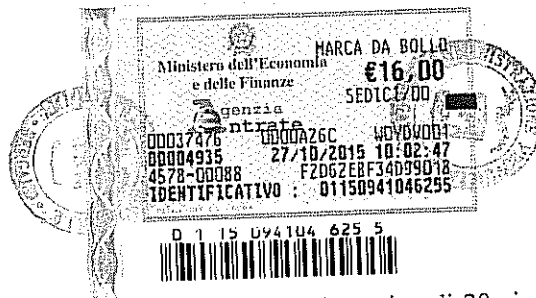
Messa in esercizio e a regime

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti come modificati, deve darne comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.





La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Bergamo non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Modalità e controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

- Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'A.R.P.A. competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni della Provincia di Bergamo).
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. competente per territorio alla Provincia di Bergamo al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione ovvero l'adeguamento di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovrà essere fornita comunicazione alla Provincia ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Bergamo. Dovranno altresì essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs 152/06 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:



- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
 - il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m^3) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
 - i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3 od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

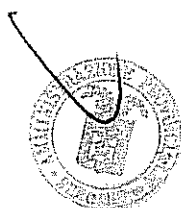
L'Istruttore agro-ambientale

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Visto: Il Dirigente del Servizio

[Handwritten signatures]



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La suesesa determinazione:

è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni;

Bergamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto Passarello

